



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO

Atto del Governo n. 458

Articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170

Schede di lettura

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

ottobre 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - stud1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 544

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 [✉ sbilanciocu@senato.it](mailto:sbilanciocu@senato.it) - [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9253 - st_finanze@camera.it - [@CD_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 456

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

PREMESSA	3
▪ Articolo 1 (<i>Modifiche al D.Lgs. n. 385/1993, Testo Unico Bancario – TUB</i>)	23
▪ Articolo 2 (<i>Modifiche al D.Lgs. n. 11/2010</i>).....	30
▪ Articolo 3 (<i>Ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 11/2010 per l'attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta</i>)	46
▪ Articolo 4 (<i>Modifiche al D.Lgs. n. 135/2015</i>).....	55
▪ Articolo 5 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>).....	61
▪ Articolo 6 (<i>Abrogazioni e modifiche ad altre disposizioni</i>).....	64
▪ Articolo 7 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	66

Schede di lettura

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame intende **recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, (cosiddetta PSD 2 - *Payment Services Directive 2*)** relativa ai **servizi di pagamento nel mercato interno, adeguare la normativa nazionale** alle disposizioni del **Regolamento (UE) n. 751/2015** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, (cosiddetto IFR - *Interchange Fees Regulation*) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, nonché **operare gli adeguamenti normativi** necessari ad assicurare il coordinamento con le disposizioni di recepimento della Direttiva e, come riferito anche dal Governo, attuare una **complessiva razionalizzazione della disciplina di settore**.

Detti interventi sono effettuati in attuazione dei criteri di delega contenuti agli **articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015)**, sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa.

L'**articolo 1** reca alcune modifiche al **Testo Unico Bancario**, di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993.

Gli **articoli 2 e 3** novellano il **D.Lgs. n. 11 del 2010**, con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la prima direttiva PSD del 2007, revisionando il **sistema sanzionatorio** e inserendo nel predetto decreto un nuovo Titolo IV-*bis* al fine di dare attuazione al Regolamento n. 715/2015, che fissa requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta, eseguite all'interno dell'Unione europea.

L'**articolo 4** novella il **D.Lgs. n. 135 del 2015**, col quale è stato attuato nell'ordinamento interno il Regolamento n. 260/2012 sui requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e reca le disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri.

L'**articolo 5** fissa le disposizioni transitorie e finali; l'**articolo 6** contiene le opportune abrogazioni e l'**articolo 7** reca la clausola di invarianza finanziaria.

La disciplina UE

La **prima Direttiva sui servizi di pagamento, direttiva 2007/64/CE (*Payment Services Directive – PSD*)** ha definito un quadro giuridico

comune per gli Stati Membri dell'Unione, vincolando i paesi a modificare il proprio ordinamento giuridico per:

- a) rendere **uniformi i servizi di pagamento**;
- b) ampliare **la gamma dei prestatori**.

Quanto al **primo punto**, la Direttiva ha indicato **tempi certi e uniformi per il completamento dell'operazione di pagamento**; ha inteso accrescere la trasparenza vietando forme di tariffazione implicita (ad esempio attraverso i "giorni valuta"); ha rafforzato la tutela dell'utente inducendo una maggiore consapevolezza nel rapporto con l'intermediario; ha accresciuto la responsabilità diretta del prestatore di servizi rispetto al cliente.

Quanto al **punto b)**, la Direttiva ha introdotto una nuova figura di intermediario finanziario specializzato nell'offerta di servizi di pagamento (**l'istituto di pagamento**), assoggettandolo a un regime prudenziale *ad hoc* e consentendogli l'offerta combinata di attività anche non finanziarie.

La Direttiva PSD si colloca nel quadro della creazione della **SEPA – Single Euro Payments Area**, ovvero **l'Area Unica dei Pagamenti in Euro**, promossa dall'Unione Europea (Commissione e Sistema europeo delle banche centrali - SEBC) per modificare la struttura del mercato dei pagamenti e ricondurre **l'esecuzione e la ricezione dei pagamenti** in euro a regole, **procedure operative e prassi di mercato uniformi** e dunque sviluppare **servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione**. Essa comprende i paesi dell'Unione e i tre paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), oltre a Svizzera e Principato di Monaco. Il progetto favorisce lo sviluppo di strumenti elettronici, che presentano costi per la collettività inferiori a quelli degli strumenti.

In tale contesto la **Direttiva PSD**, fissando regole armonizzate per l'esecuzione di tutti i pagamenti, è stata la **cornice normativa** di supporto alla SEPA, con cui condivide due obiettivi fondamentali: l'innovazione nell'offerta di servizi di pagamento e l'aumento della contendibilità del mercato.

Per ulteriori approfondimenti sulla SEPA si rinvia a [quanto illustrato dalla Banca d'Italia sul proprio sito web](#).

In Italia **la direttiva è stata** recepita con il [D.Lgs. n. 11 del 2010](#), che ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura degli **istituti di pagamento, intermediari che insieme a banche e istituti di moneta elettronica effettuano servizi di pagamento** (nuovi Titoli V-bis e Titolo V-ter del Testo Unico Bancario, di cui al [D.Lgs. n. 385 del 1993](#)). Rispetto alla previgente regolamentazione, sono state ampliate le possibilità operative degli istituti di moneta elettronica (IMEL): oltre a poter svolgere l'attività di emissione di moneta elettronica, essi possono anche prestare i servizi di pagamento nonché ulteriori attività imprenditoriali (c.d. "IMEL ibridi").

Si rammenta poi che con il [regolamento \(CE\) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, sono state introdotte misure per promuovere il sistema SEPA, quali l'estensione all'addebito diretto transfrontaliero del principio della parità delle commissioni e la raggiungibilità per gli addebiti diretti. Successivamente, con il [regolamento \(UE\) n. 260/2012 del 14 marzo 2012](#) è stata resa cogente la migrazione del mercato dei servizi di pagamento verso l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), assicurando che i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e gli utilizzatori dei servizi di pagamento (USP) migrino ai bonifici ed agli addebiti diretti paneuropei alle medesime condizioni, in linea con i medesimi requisiti. Le condizioni del regolamento sono entrate in vigore a partire dal 1° febbraio 2014, con alcune specifiche deroghe.

In origine, entro la stessa data del 1° febbraio 2014 i bonifici e gli addebiti avrebbero dovuto essere eseguiti conformemente ai requisiti tecnici specificamente stabiliti dall'articolo 5 del regolamento (scadenza posta dal successivo articolo 6). Dal momento che le norme sono entrate in vigore il 31 marzo 2012, l'UE ha concesso dunque ai partecipanti al mercato due anni di tempo per adeguare le loro procedure di pagamento ai requisiti SEPA per i bonifici e gli addebiti diretti.

Tuttavia, in considerazione del basso ritmo di migrazione registrato per i bonifici in alcuni Stati membri e per gli addebiti diretti nella maggior parte degli Stati membri, il [regolamento UE n. 248/2014 del 26 febbraio 2014](#) ha autorizzato i prestatori di servizi di pagamento, per un periodo di tempo limitato, a continuare il trattamento delle operazioni di pagamento mediante i sistemi tradizionali; in particolare è stato posticipato di sei mesi, dal 1° febbraio al 1° agosto 2014, il termine per l'uniformazione del trattamento di bonifici e addebiti diretti SEPA.

In ottemperanza alle norme UE e alla delega appositamente conferita, il [decreto legislativo n. 135 del 2015](#) ha poi **fissato le sanzioni** per le violazioni dei predetti regolamenti in tema di bonifici e addebiti diretti in euro.

Dal [riesame del quadro europeo](#) e dalla [consultazione pubblica sul Libro verde](#) della Commissione del 2012 "[Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile](#)", è emersa la necessità di adottare **ulteriori misure** e di apportare **adeguamenti alla normativa sui servizi di pagamento**, per rispondere meglio alle esigenze di un vero e proprio mercato unico dei pagamenti e contribuire a tutti gli effetti ad una migliore tutela della concorrenza, dell'innovazione e della sicurezza.

È stata dunque **adottata la direttiva 2015/2366/(UE) del 25 novembre 2015 (cd. PSD2)** che ha **revisionato** la precedente direttiva PSD del 2007

per promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.

La revisione della direttiva PSD è stata necessaria anzitutto per tenere conto di **nuovi tipi di servizi di pagamento**, privi di regolamentazione ancorché meno costosi. Allo stesso tempo, alcune regole della PSD (tra cui l'esenzione dall'applicazione delle norme ivi contenute, in relazione ad alcuni specifici servizi) sono state trasposte in modo diverso dai Paesi membri, comportando così arbitraggi e incertezza giuridica, così come un eterogeneo livello di protezione dei consumatori. La proposta di modifica è parte di un pacchetto di misure legislative sui servizi di pagamento, tra cui il regolamento 2015/751 sulle commissioni interbancarie, entrato in vigore il 9 giugno 2015.

La direttiva PSD2 regola **nuovi servizi di pagamento e nuove istituzioni finanziarie**. Sono inoltre aggiornate le esenzioni stabilite per i pagamenti telematici.

Sotto un primo profilo, viene modificato l'ambito della cd. *telecom exemption*, ossia l'esenzione dagli obblighi PSD per gli operatori di telecomunicazioni. In conformità alla direttiva del 2007, gli operatori di telecomunicazioni potevano effettuare vendite di suonerie, sfondi, giochi e altri contenuti digitali senza doversi adeguare ai requisiti della direttiva PSD. Con le nuove regole, l'ambito di tale eccezione è ristretto; essa si applica al solo **contenuto digitale fornito da terze parti e al di sotto di una certa soglia di valore**. In particolare, il valore di ciascuna singola transazione non può superare i 50 euro e il valore cumulativo non può superare i 300 euro per ciascun mese di fatturazione.

Sono resi più stringenti la **cooperazione e lo scambio di informazioni tra Autorità nazionali** in sede di rilascio di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento. Si prevede che l'Autorità Bancaria Europea (EBA) tenga un registro centralizzato degli istituti di pagamento autorizzati e iscritti.

Inoltre, per **rendere più sicuri** i pagamenti elettronici, sono introdotte misure che gli istituti di pagamento – ivi comprese le banche – devono sviluppare obbligatoriamente. La relativa determinazione degli standard è affidata all'EBA. Scopo della PSD 2 (in combinazione con le nuove norme sulle commissioni interbancarie del regolamento n. 751 del 2015) è di **impedire** ai fornitori di beni e servizi di porre a carico dei consumatori **costi aggiuntivi** per l'utilizzo di carte di pagamento.

Le **misure di sicurezza** disposte dalle nuove norme consentiranno di proteggere in modo più efficace i consumatori dalle frodi e dagli abusi, in particolare con riferimento alle transazioni non autorizzate: infatti, fuori dalle ipotesi di frode o grave negligenza del pagatore, l'ammontare

massimo richiesto in caso di transazioni non autorizzate scende da 150 a 50 euro. Inoltre la direttiva obbliga gli Stati a designare autorità specificamente competenti per gestire le denunce degli utilizzatori dei servizi di pagamento e degli altri utenti interessati (tra cui le associazioni dei consumatori) per supposte violazioni della direttiva.

Sempre con riferimento alla **sicurezza dei pagamenti**, tutti i fornitori di servizi di pagamento (tra cui banche e istituti di pagamento, così come le terze parti) devono **provare di avere messo in atto specifiche misure di sicurezza**. Il prestatore di servizi di pagamento deve fornire una dichiarazione sui rischi operativi e delle relative contromisure, aggiornandole una volta l'anno.

Un'altra significativa differenza concerne **l'ambito di applicazione** della nuova direttiva: la prima direttiva PSD (2007/64/CE) si applicava solo ai pagamenti interni all'Unione, mentre la PSD 2 estende un certo numero di obblighi (tra cui gli obblighi informativi) anche ai pagamenti da/per Paesi terzi, ove uno dei prestatori di servizi di pagamento sia sito nell'Unione Europea.

Le nuove regole della PSD 2 obbligano gli istituti di pagamento a soddisfare un insieme di **requisiti per ottenere l'autorizzazione**, che sono sostanzialmente i medesimi richiesti dalla direttiva PSD, con una principale differenza, vale a dire l'innalzamento dei requisiti di sicurezza dei pagamenti. Gli enti che intendono chiedere l'autorizzazione per essere riconosciuti quali istituti di pagamento devono produrre, insieme alla richiesta, un documento di *policy* sulla sicurezza, così come una descrizione della procedura di gestione degli incidenti. Sono previsti inoltre specifici requisiti di capitale per i prestatori terze parti, in relazione ad attività e rischi che rappresentano.

Viene mantenuto il cd. **regime waiver**, che consente agli istituti con un volume medio di transazioni mensili inferiore a tre milioni di euro di usufruire di un regime autorizzatorio più leggero, ove lo Stato di provenienza abbia usufruito di detta opzione consentita dalle norme UE. La PSD 2 consente agli Stati membri di definire una soglia più bassa di tre milioni di euro per accedere a tale regime.

La direttiva PSD 2 consente inoltre agli Stati membri di richiedere ad un **istituto di pagamento che fornisce servizi cross-border** di predisporre un punto di contatto centrale, se opera con agenti o branche stabilite nel loro territorio, allo scopo di fornire comunicazioni e informazioni adeguate con riferimento alle attività svolte nel territorio ospitante.

Sempre sotto il profilo della sicurezza, i prestatori di servizi di pagamento devono applicare la **cd. autenticazione rafforzata del cliente** (*strong customer authentication* - SCA): si tratta di un processo che convalida l'identità dell'utilizzatore del servizio o la transazione di pagamento (più specificamente, verifica se l'uso di uno strumento di

pagamento è autorizzato). Essa si basa sull'uso di due o più elementi di conoscenza (ad esempio una password o un PIN), sul possesso (una tessera o un dispositivo che genera codice) o sull'inerenza (impronte digitali o riconoscimento vocale) per convalidare l'utilizzatore o la transazione. Tali elementi devono essere indipendenti (per cui una frode, un furto o una violazione inerenti a ciascun elemento non compromette l'affidabilità degli altri) e deve essere progettato in modo tale da proteggere la riservatezza dei dati utilizzati per l'autenticazione.

Sono previsti ulteriori requisiti per le transazioni remote (ad esempio i pagamenti online). In linea di principio, tutti i mezzi di pagamento online sono soggetti alla SCA, con specifiche eccezioni definite dall'EBA e adottate dalla Commissione UE in considerazione dei rischi coinvolti, del valore delle transazioni e dei canali di pagamento utilizzati.

Gli Stati membri devono **ricepire la direttiva** nella legislazione nazionale entro **il 13 gennaio 2018**.

L'8 giugno 2015 è entrato in vigore il [regolamento \(UE\) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015](#), relativo alle **commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 19 maggio 2015.

Esso stabilisce l'applicazione di **massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento** nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea (le c.d. *Multilateral Intercharge Fees*, MIF).

Si tratta delle commissioni concordate collettivamente, di norma, tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori (o *acquirer*) e i prestatori di servizi di pagamento emittenti (o *issuer*) appartenenti al medesimo circuito di carte, versate dal prestatore di servizi di pagamento dell'esercente al prestatore di servizi di pagamento del titolare della carta, per ciascuna operazione effettuata con una carta presso un punto vendita dell'esercente. Quando il titolare usa la carta per acquistare beni o servizi presso un esercente, quest'ultimo paga in effetti al proprio prestatore di servizi di pagamento una commissione sul servizio commerciale: parte di detta commissione è trattenuta dalla banca acquirente come suo margine, una parte – la **MIF** – è versata alla banca emittente e una parte spetta all'operatore del sistema (tra i più noti: Visa e Mastercard). Le MIF rappresentano dunque una consistente parte delle commissioni addebitate agli esercenti (le c.d. *Merchant Service Charges*, MSC), che questi ultimi trasmettono ai consumatori, incorporandole nei prezzi al dettaglio di beni e servizi.

Il regolamento 2015/751 mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento.

A tal fine, a decorrere **dal 9 dicembre 2015** è previsto un **limite all'applicazione di commissioni interbancarie** pari allo **0,3% del valore della singola transazione** per le carte di **credito** e **allo 0,2% per le carte di debito e prepagate**. Con riferimento alle carte di debito e prepagate sono inoltre previste alcune **opzioni** attivabili a livello nazionale, che consentono di rispettare il suddetto limite dello 0,2% a **livello di ciascun circuito** di carte di pagamento invece che per singola transazione.

Il regolamento detta inoltre **requisiti tecnici e commerciali** uniformi allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori. In questa prospettiva è, tra l'altro, **limitata la possibilità per gli intermediari di obbligare gli esercenti ad accettare carte di diversa tipologia** e sono introdotti vincoli per assicurare la separatezza organizzativa e contabile della *governance* degli schemi di carte da quella relativa alla fornitura di servizi di *processing*, nonché obblighi di trasparenza delle condizioni applicate all'esercente.

Nella **seduta del 10 giugno 2015** l'Assemblea della **Camera dei deputati** aveva approvato alcune [mozioni](#) concernenti iniziative in materia di **circolazione del denaro contante**. Tra l'altro, il Governo viene impegnato a dare rapida attuazione al regolamento sulle commissioni interbancarie, **nelle parti in cui si prevede la facoltà dello Stato membro di definire alcune misure**, con la finalità di equiparare il costo dei mezzi di pagamento elettronici in Italia alla media dei costi in essere presso gli altri Stati europei.

Si ricorda che, in particolare (articolo 4 del regolamento) per le **operazioni nazionali tramite carta di credito**, gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie anche inferiore allo 0,3%. Per quanto invece riguarda le **operazioni domestiche con le carte di debito** (ad esempio, le carte PagoBancomat), i singoli Stati possono, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore allo 0,2 per cento; possono anche imporre un importo massimo fisso di commissione, qualificandolo come limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile. Gli Stati possono in alternativa consentire di applicare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito, all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

Inoltre, fino al 9 dicembre 2020, gli Stati membri possono applicare il tetto dello 0,2%, calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di debito nazionali (articolo 3, paragrafo 3).

Sul fronte interno, il **decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del MEF**, al fine di disincentivare l'uso del contante, ha dettato alcune regole per contenere i costi delle commissioni per i pagamenti elettronici e ha individuato gli obblighi a carico dei soggetti che gestiscono i pagamenti elettronici. Le commissioni devono essere differenziate sulla base dei volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati. Inoltre, le commissioni devono essere riviste almeno annualmente, valutandone un abbassamento correlato al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente. Per i pagamenti di importo non superiore a trenta euro devono essere applicate commissioni inferiori qualora siano effettuati con terminali evoluti di accettazione multipla (ovvero POS con tecnologie ulteriori rispetto alla banda magnetica e al microchip).

Il decreto non pone tuttavia conseguenze sanzionatorie a carico di chi viola i predetti divieti o le predette norme.

Si ricorda sul punto che la **legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 900), ha attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il compito **assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso, con un decreto da emanare entro il 1° febbraio 2016, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia. La finalità indicata dalla norma è quella di diffondere l'uso dei pagamenti mediante carte di debito o di credito, in particolare per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro (nuovo **comma 4-bis** all'**articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012**).

Il decreto ministeriale, **non più emanato a seguito della delega contenuta nella legge n. 170 del 2016**, avrebbe dovuto inoltre prevedere:

- a) le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015;
- b) la designazione della **Banca d'Italia** quale **autorità competente** per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** quale autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali.

La stessa legge, inoltre, ha introdotto un nuovo comma *4-ter* all'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che i prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli

effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-*bis*, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti. Si prevede, infine, che i **decreti ministeriali** (sentita la Banca d'Italia) attuativi della norma prevista dal comma 4 del citato articolo 15 (il quale stabilisce l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti mediante carte di debito e di credito) **devono disciplinare** le modalità, i termini e l'importo delle **sanzioni amministrative pecuniarie** anche in relazione ai soggetti interessati, anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Al riguardo, il Governo riferisce – nella Relazione illustrativa dello schema in commento – che i lavori per l'emanazione del decreto ministeriale attuativo del Regolamento si sono prolungati oltre il termine previsto, a causa della necessità di realizzare il migliore coordinamento tra il disposto di tale decreto ministeriale (previsto dall'art. 1, comma 900, lettera b) della legge di stabilità 2016) e quello dei diversi decreti da emanarsi invece da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la Banca d'Italia, relativi alla disciplina sanzionatoria.

Nella medesima sede, il Governo ha riferito inoltre la necessità di tenere conto anche dell'entrata in vigore, nel frattempo, delle disposizioni della citata legge di delegazione europea 2015, che – come si vedrà diffusamente nei paragrafi successivi - delegano il Governo all'adozione delle norme relative all'adeguamento al regolamento IFR e al recepimento della PSD 2.

Di conseguenza “per garantire una più completa e organica attuazione del Regolamento” e “per assicurare il coordinamento e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore”, si è ritenuto più opportuno procedere alla predisposizione di un **unico decreto legislativo** di attuazione della PSD2 e del Regolamento.

Le norme di delega

L'articolo 11 della **legge n. 170 del 2016** individua i **principi e criteri direttivi specifici** per adeguare il quadro normativo vigente al [regolamento \(UE\) n. 751/2015](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Il **comma 1** anzitutto precisa la **forma** e le **procedure di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento n. 751 del 2015**. A tal fine si

chiarisce che il **Governo deve adottare**, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure generali di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (per cui si rinvia all'introduzione al presente lavoro) ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un **decreto legislativo**.

Il **comma 2 contiene i principi sostanziali di delega**. In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della già richiamata legge n. 234 del 2012 (illustrati nell'introduzione al presente lavoro) il Governo deve attenersi a **principi e criteri direttivi specifici**, di seguito illustrato.

Ai sensi della **lettera a) del comma 2** si devono prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento, le occorrenti **modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente**, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa da attuare. Scopo di tale intervento alla normativa vigente è di assicurare la **corretta e integrale applicazione del regolamento** e realizzare il **migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti**.

Le **lettere b) ed c)** si occupano dell'apparato **sanzionatorio**. In particolare, la **lettera b)** dispone che il Governo predisponga un **apparato di sanzioni amministrative** per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento medesimo (il quale si limita a chiarire che gli Stati membri devono porre sanzioni).

Dette sanzioni devono essere **efficaci, dissuasive e proporzionate** alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel Regolamento, attraverso l'introduzione di una **disciplina omogenea** rispetto a quella prevista dal Titolo VIII, relativo alle Sanzioni, Capi V e VI, del TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993), specialmente con riferimento ai **limiti edittali massimi e minimi** ivi previsti.

Si rammenta che **l'articolo 32 del D.Lgs. n. 11 del 2010** dispone l'apparato sanzionatorio concernente la disciplina della **prestazione dei servizi di pagamento**. In sintesi, le norme comminano sanzioni amministrative pecuniarie per la grave inosservanza degli obblighi previsti dalle norme suddette; la sanzione è comminata ai **soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione**, nonché dei **dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento**. Le predette sanzioni si applicano anche ai soggetti che **svolgono funzioni di controllo** per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri (*culpa in vigilando*). Le sanzioni previste per i dipendenti si applicano anche a coloro che operano nell'organizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la **sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento**.

Se i servizi sono offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni sono irrogate dalla Banca d'Italia. Si applicano le norme del Testo Unico Bancario (articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in materia di **procedura per l'irrogazione delle sanzioni**.

Il **decreto legislativo n. 135 del 2015** reca la **disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nelle norme UE** (menzionati regolamenti 924/2009 e 260/2012) relative ai **pagamenti transfrontalieri nella Comunità**, e che stabiliscono i **requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro**. In sintesi, anche per le violazioni dei predetti regolamenti sui requisiti tecnici di bonifici e addebiti diretti sono previste sanzioni amministrative pecuniarie; esse però non sono irrogate nei confronti dei dipendenti o degli organi di direzione e controllo dei prestatori dei servizi di pagamento - PSP, **bensì nei confronti dei PSP medesimi, ovvero nei confronti del gestore** o, in assenza di un gestore, dei **partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio**. Anche per tali violazioni, nei casi più significativi, può essere comminata la sanzione della sospensione dell'attività.

Si ricorda infine che l'apparato sanzionatorio del Testo Unico Bancario è stato profondamente innovato dal **D.lgs. n. 72 del 2015**, in attuazione delle disposizioni della direttiva CRD IV (Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento). Coerentemente all'articolo 65 della Direttiva, si è passati ad un sistema volto a **sanzionare in primo luogo l'ente** e, solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Con previsioni ulteriori rispetto alla Direttiva CRD IV, ma nei limiti della legge di delega, il D.Lgs. n. 72 del 2015 ha differenziato i limiti minimo e massimo all'entità della sanzione applicabile alle società o enti (tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato) ed alle persone fisiche (da 5.000 euro a 5 milioni di euro). Si consente di elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Per le fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità sono stati predisposti strumenti deflativi del contenzioso e di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione. Le autorità di vigilanza possono altresì adottare misure alternative, quali l'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, in presenza di specifici presupposti.

Infine, il Decreto legislativo n. 71 del 18 aprile 2016 contiene norme volte a **recepire nel TUF con un unico intervento la disciplina sanzionatoria prevista dalle direttive UCITS V (2014/911UE) e MiFID II (2014/65/UE)**. Si ricorda, infatti, che a livello europeo si sta cercando di allineare per quanto possibile il regime sanzionatorio contenuto nelle direttive CRD, MiFID, UCITS, AIFMD, *Market Abuse* e *Transparency*, che disciplinano a vario titolo il settore dei servizi finanziari.

La **lettera c)** chiarisce che l'entità delle sanzioni è differenziata secondo il destinatario: la sanzione applicabile alle **società** o agli enti deve essere

compresa tra un **minimo di 30 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro** ovvero **del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile**.

La sanzione applicabile alle **persone fisiche** deve essere compresa tra un **minimo di 5 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro**.

La **lettera d)** prescrive l'introduzione di **procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie** tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 751/2015, anche avvalendosi di procedure e organismi già esistenti

Ai sensi del richiamato articolo 15 del regolamento, gli Stati membri garantiscono e promuovono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle controversie che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine, gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. Gli organismi sono indipendenti dalle parti.

Si segnala che ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis* del [D.Lgs. n. 40 del 2010](#), per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, prima di procedere innanzi all'autorità giudiziaria deve essere esperito il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinato dall'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1°; settembre 1993, n. 385. In attuazione di tale disposizione, nel 2009 è stato istituito l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), con [Delibera del 29 luglio 2008](#), ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento. In applicazione della Delibera del CICR la Banca d'Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'[articolo 40 del D.Lgs. n. 11 del 2010](#), per le controversie concernenti i servizi di pagamento, gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria. A tal fine i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal richiamato [articolo 128-*bis*](#), per le controversie individuate dalle norme attuative del medesimo articolo. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.

Anche l'articolo 7 del già citato decreto legislativo n. 135 del 2015 (in tema di requisiti tecnici per bonifici e addebiti diretti) consente di risolvere stragiudizialmente le controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dai regolamenti n. 260/2012 e n. 924/2009, con applicazione dell'articolo 40 del citato

D.Lgs. n. 11 del 2010. Dunque, per le controversie concernenti i servizi di pagamento, gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale (ossia il già citato Arbitro Bancario Finanziario - ABF), fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria. A tal fine i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di risoluzione devono prevedere forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.

Si ricorda, da ultimo, che la **legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 46) allo scopo di **assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie**, ha rimesso alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. La CONSOB ha dunque approvato il [regolamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie](#) (Acf) ([delibera n. 19602 del 4 maggio 2016](#)). Detto regolamento ha consentito alla Consob di dar vita ad un nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, che prevede **l'adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura**, in analogia all' Arbitro bancario finanziario (ABF) della Banca d'Italia. Per ulteriori informazioni si rinvia al [sito CONSOB](#).

Dopo l'adozione del regolamento, proseguono le ulteriori attività necessarie per assicurare l'avvio dell'operatività del nuovo Arbitro che, dopo l'estate, andrà a sostituire la Camera di conciliazione e arbitrato.

Il comma 3 consente al **Governmento** di emanare le eventuali **disposizioni correttive e integrative** alla normativa delegata, nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che adegua l'ordinamento al regolamento n. 751/2015, con la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi sostanziali di cui al comma 2.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 12 della medesima legge n. 170 del 2016 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, **un decreto legislativo** per l'attuazione della **direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 25 novembre 2015, relativa ai **servizi di pagamento nel mercato interno** (*payment services directive II – PSD II*).

Il decreto legislativo è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i

Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le generali procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (per cui si rinvia alla parte introduttiva del presente lavoro), **acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (comma 1, alinea).**

Il **comma 1 dell'articolo 12** indica gli specifici criteri e principi direttivi per il recepimento della direttiva PSD 2.

In particolare (**lettera a**) del comma 1) impone di apportare al già richiamato D.Lgs. n. 11 del 2010, col quale è stata recepita la direttiva 2007/64/CE, e al Testo unico bancario (D.lgs. n. 385 del 1993), le modifiche e le integrazioni necessarie al recepimento della direttiva e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea.

Le modifiche hanno il duplice obiettivo di **favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici** e promuovere lo **sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento.**

Ove opportuno, le norme di recepimento dovranno prevedere il ricorso alla **disciplina secondaria della Banca d'Italia** che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea.

Viene designata (comma 1, **lettera b**)) la **Banca d'Italia** quale **autorità competente** per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva.

La Banca d'Italia (**lettera c**)) è inoltre designata quale autorità competente a **specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche** nonché ad assicurarne il **rispetto**, tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici.

Si rammenta in proposito che la direttiva PSD2 (articolo 36) impone agli Stati membri di provvedere affinché gli istituti di pagamento abbiano accesso ai servizi relativi ai conti di pagamento degli enti creditizi in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria. L'accesso deve essere sufficientemente ampio da consentire all'istituto di pagamento di fornire servizi di pagamento in modo agevole ed efficiente.

La **lettera d**) del comma 1 prevede che il servizio di **disposizione di ordine di pagamento** e il servizio di **informazione sui conti**, così come definiti dalla direttiva, **siano assoggettati** alle norme previste per la **prestazione di servizi di pagamento.**

L'articolo 4 della direttiva definisce "servizio di disposizione di ordine di pagamento" il servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento (es. *PayPal*).

Il servizio di informazione sui conti è un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

Con i servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore può assicurare al beneficiario che il pagamento è stato disposto, così da incentivare il beneficiario a consegnare i beni o a prestare il servizio senza indebiti ritardi. Si tratta di servizi che offrono una soluzione a basso costo per i commercianti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti online anche senza carte di pagamento, ma che non rientrano nel campo della direttiva 2007/64/CE, dunque non sono vigilati e non soggetti ai requisiti di cui alla medesima direttiva, con implicazioni significative sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità, nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati.

I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento non stabiliscono necessariamente una relazione contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.

Le norme della direttiva dunque impongono un **accesso su autorizzazione e specifici obblighi**, anche informativi, con riferimento ai **prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento**.

La **lettera e)**, con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individua nella **Banca d'Italia** l'autorità competente a **disciplinare la prestazione del servizio**, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori.

Per quanto concerne il servizio di informazione sui conti, con una disposizione analoga la **lettera f) del comma 1** individua nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori.

La **lettera g)** del comma 1 delega il Governo, in linea con quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, ad emanare disposizioni che assicurino una **chiara e corretta ripartizione di responsabilità** tra i **prestatori** di servizi di pagamento di **radicamento** del conto e i **prestatori** di servizi di **disposizione di ordine di pagamento** coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che **ciascun prestatore** di servizi di pagamento **si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo**.

Il richiamato articolo 20 impone agli Stati membri di assicurare che gli istituti di pagamento che affidino a terzi la prestazione di funzioni operative adottino misure ragionevoli per garantire il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva; devono altresì esigere che gli istituti di pagamento rimangano

pienamente responsabili per tutti gli atti compiuti dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente, succursale o entità cui vengono esternalizzate attività.

Ai sensi della **lettera h)** sono definiti i principi e i criteri direttivi per disciplinare i **prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro** dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti.

In particolare le norme delegate devono prevedere l'obbligo di istituire un **punto di contatto centrale** al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione dettate dall'EBA (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva 2015/2366), in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva, rispettivamente concernenti, rispettivamente, la trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento e i diritti e gli obblighi in relazione alla prestazione e all'uso di servizi di pagamento.

Le norme delegate devono attribuire alla **Banca d'Italia** il compito di adottare una **disciplina di attuazione**, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto.

La **lettera i)** dispone che il legislatore delegato deve **avvalersi della facoltà, prevista dalla direttiva, di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese**, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti.

L'articolo 62, comma 5 della direttiva consente agli Stati membri di vietare o limitare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti.

Inoltre le norme delegate devono designare **l'Autorità garante della concorrenza e del mercato** quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative **sanzioni**, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal **codice del consumo**, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Ai sensi della **lettera l)** del comma 1, il decreto legislativo di recepimento dovrà prevedere le **sanzioni amministrative** per le **violazioni** delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva PSD2.

In tale sede dovrà essere **valutata una razionalizzazione del sistema sanzionatorio** previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio, con particolare **riferimento alle sanzioni previste dal menzionato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11**, così come quelle previste **dal decreto legislativo n. 135 del 2015** per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 e del regolamento (CE) 260/2012 in tema di requisiti tecnici dei bonifici e degli addebiti diretti in euro (per cui si veda il paragrafo introduttivo).

Si ricorda che il D.lgs. n. 135 del 2015, rispetto al precedente sistema, ha previsto che le sanzioni contemplate dal [D.Lgs. n. 3 del 2011](#), così come le nuove, **non siano più applicate ai soggetti** che svolgono funzioni apicali nei PSP, ai dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento o ai soggetti che vi svolgono funzioni di controllo - per la violazione delle norme europee o per non aver vigilato affinché le stesse siano osservate da altri - **bensì nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.**

Si potrà dunque introdurre una **disciplina omogenea a quella prevista dal Testo Unico Bancario** (titolo VIII, capi V e VI, del D.Lgs. n. 385 del 1993) le cui sanzioni sono state modificate in analoga direzione dal D.Lgs. n. 72 del 2015. Per il nuovo impianto sanzionatorio del TUB, si veda *ante*.

Si dispone dunque che il **legislatore delegato** preveda l'applicazione di **sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro**, ovvero **fino al 10 per cento del fatturato** quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

In ordine alle **disposizioni transitorie**, la **lettera m) del comma 1** dispone che gli **istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica** che **hanno iniziato a prestare alcuni specifici servizi di pagamento**, indicati dai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva 2015/2366, conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della precedente direttiva PSD possano **continuare tale attività fino al 13 luglio 2018.**

Si tratta dei seguenti servizi:

1. servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3. esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo;
 - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4. esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento analogo dispositivo;

- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5. emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
 6. rimessa di denaro.

Inoltre (**lettera n**) il decreto di recepimento deve prevedere disposizioni transitorie in favore dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i **servizi di cui al numero 7 dell'Allegato alla direttiva 2007/64/CE**, ovvero l'esecuzione di operazioni di pagamento in cui il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

Il decreto delegato dovrà prevedere che i predetti prestatori **mantengano tale autorizzazione** per la prestazione di **servizi di pagamento che rientrano tra quelli** di cui al richiamato **numero 3) dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366** se, **entro il 13 gennaio 2020**, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/ 2366.

Come appena ricordato *supra*, il richiamato n. 3 si riferisce all'esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento, che comprende l'esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *à la* tantum; l'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo; l'esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

La **lettera o**) delega il Governo ad apportare abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

Il **comma 2** dell'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne i **termini di esercizio della delega**, sia l'articolo 11 che l'articolo 12 della legge n. 170 del 2016 chiariscono che le **norme di delega sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015**, ovvero entro il **16 settembre 2017**.

Con riferimento alle **procedure per l'esercizio della delega**, si rammenta inoltre che l'articolo 1 della legge n. 170 del 2016 rinvia alle

disposizioni contenute negli **articoli 31** e 32 della legge n. 232 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge di delegazione europea (ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31) indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il **termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini** di delega o **successivamente**, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Si rammenta che l'A.G. in esame è stato assegnato il 16 settembre 2017, con termine per l'espressione del parere fissato al 26 ottobre 2017. Di conseguenza, il **termine per l'esercizio della delega** è posticipato al **16 dicembre 2017**.

Articolo 1
(Modifiche al D.Lgs. n. 385/1993,
Testo Unico Bancario – TUB)

L'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 – Testo Unico Bancario – TUB.

Viene in primo luogo (**articolo 1, comma 1 dello schema in esame**) modificato l'articolo 1 del TUB, recante le **definizioni rilevanti**.

Segnatamente sono modificate le lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1, al fine di chiarire che lo “Stato di origine” è quello in cui non solo le banche, ma anche gli istituti di moneta elettronica – IMEL e gli istituti di pagamento – IP sono autorizzati all'esercizio dell'attività. Ciò intende tenere conto della possibilità che anche gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento possono svolgere, in tutto o in parte, la loro attività tramite sedi distaccate anche in Stati comunitari diversi da quello dove hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Viene modificata nello stesso senso la definizione di “succursale”. Le modifiche intendono inoltre (mediante l’inserimento della lettera *h-septies.1*)) introdurre una nuova definizione di **servizi di pagamento secondo quanto previsto all'allegato I della Direttiva** (per dettagli sul tipo di servizi, si veda la premessa al presente lavoro).

Le modifiche introducono anche (inserita lettera *i*)) la definizione di **punto di contatto centrale**, ossia il **oggetto o della struttura designata dalle banche**, dagli **IMEL o dagli IP** comunitari che operano, in regime di **diritto di stabilimento senza succursale**, sul territorio della Repubblica per il **tramite degli agenti in attività finanziaria** (di cui all'articolo 128-*quater* del TUB)..

Il Governo rammenta che tale definizione - inserita per assicurare il corretto recepimento della PSD2 – è tenuta distinta da quella contenuta nelle norme antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231 del 2007, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017), le cui disposizioni restano ferme. Si chiarisce infatti che l’obbligo di istituire un punto di contatto centrale, ai sensi della PSD2 e delle norme di attuazione dell'EBA (*European Banking Authority*) obbligano all’istituzione di tale punto di contatto, a determinate condizioni, solamente per gli IMEL e IP che prestano servizi di pagamento tramite agenti in un Paese UE diverso da quello in cui sono stati autorizzati e non agli IMEL europei che impiegano soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica. Tale ultima definizione, contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007, fa riferimento all’operatività sul territorio italiano di IMEL e IP europei tramite soggetti

convenzionati; essa, a parere del Governo, non appare quindi in linea con il quadro normativa della PSD2. Sembra dunque necessario definire un punto di contatto distinto da quello di cui al D.Lgs. n. 231/2007, che ha finalità diverse volte alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

A seguito della modifica apportata, con l'articolo 111 della Direttiva PSD2, **l'articolo 1, comma 2 dello schema in esame** introduce nel TUB l'articolo 114-*bis*.1, che consente agli Stati membri di autorizzare gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche convenzionate che agiscono a loro nome. Inoltre, è previsto che le banche con sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia solo a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia.

Il **comma 3** modifica l'articolo 114-*quater* in tema di IMEL, disponendo in particolare che la Banca d'Italia iscriva in un apposito albo **gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le succursali degli IMEL italiani** stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia.

Per effetto della modifica, nell'albo non sono più iscritte le succursali, site in Italia, degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o terzo. Sono dunque previste **forme di comunicazione tra Banca d'Italia ed EBA** riguardo alle informazioni iscritte nell'albo e ad ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o di specifiche esenzioni dagli obblighi previsti dalla normativa in tema di IMEL (a sensi dell'articolo 114-*sexiesdecies*) le ragioni che la hanno determinata.

Il **comma 4** modifica l'articolo 114-*quinqüies*, relativo all'autorizzazione ed all'operatività transfrontaliera. In particolare si prevede che l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia agli IMEL sia sottoposta non solo alla condizione che abbiano la sede legale e la direzione generale nel territorio della Repubblica, ma anche che essi effettivamente svolgano almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione sul territorio della Repubblica.

Con le modifiche apportate all'articolo 114-*quinqüies*.2 (**comma 5**) in materia di vigilanza, si dispone l'aggiornamento della dicitura recata dai commi 4 e 5, sulla base delle nuove definizioni di "Stato di origine", "Stato ospitante" e "succursale". Tali commi riguardano le ispezioni che la Banca d'Italia può effettuare su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di moneta elettronica e la relativa notifica che deve effettuare la Banca d'Italia all'autorità competente dello Stato ospitante (comma 4 dell'articolo 114-*quinqüies*.2); il reciproco potere che hanno le autorità competenti dello Stato di origine per effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui

sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di moneta elettronica che operano nel territorio della Repubblica, dopo aver informato la Banca d'Italia (comma 5).

È poi sostituito il comma 6-*bis*, che riguarda il potere riconosciuto alla Banca d'Italia in caso di violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi ad essi imposti dal TUB. In tali casi si prevede che l'Autorità di vigilanza, anziché ordinare la cessazione delle irregolarità, si limiti ad informare l'Autorità del Paese d'origine affinché essa stessa adotti i provvedimenti eventualmente necessari a porre termine alle irregolarità. Con la sostituzione del comma 6-*ter* si dispone invece che, nel caso di mancanza o insufficienza dei provvedimenti dell'Autorità dello Stato d'origine, nei casi in cui si possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi stessi, **la Banca d'Italia può adottare in via provvisoria le misure necessarie**, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di origine.

Il **comma 6** modifica l'articolo 114-*septies* del TUB, concernente la tenuta dell'albo degli istituti di pagamento. Le modifiche prevedono che, parallelamente con quanto previsto per l'albo degli istituti di moneta elettronica, siano iscritti, oltre agli **istituti di pagamento autorizzati in Italia**, anche le **succursali degli IP italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia e non più le succursali di IP esteri**.

Sono introdotti alcuni nuovi commi e, in particolare:

- l'introdotta comma 1-*bis* reca gli obblighi di comunicazione tra Banca d'Italia ed EBA in ordine alle informazioni iscritte nell'albo
- l'introdotta comma 2-*bis* dispone che i soggetti che prestano esclusivamente il **servizio di informazione sui conti** siano iscritti in una sezione speciale dell'albo al ricorrere di specifiche condizioni e se hanno stipulato una **polizza di assicurazione** della responsabilità civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente dei servizi di pagamento.

Con il **comma 7** viene modificato l'articolo 114-*novies*, relativo all'autorizzazione concessa all'esercizio dell'attività degli istituti di pagamento. Si dispone in primo luogo che gli istituti di pagamento ottengano il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte della Banca d'Italia, oltre che al ricorrere delle condizioni di legge, solo se hanno la sede legale e la direzione generale situate nel territorio della Repubblica e **svolgano effettivamente almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione sul territorio della Repubblica**.

Inoltre (introdotto comma 1-*bis*) gli istituti di pagamento vengono autorizzati dalla Banca d'Italia alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a patto che abbiano stipulato una **polizza di assicurazione** della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni recati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, in conformità di quanto stabilito dall'IVASS.

Il **comma 8** dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 114-*decies*, chiarendo che gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

Il **comma 9** apporta modifiche di coordinamento.

Il **comma 10** interviene sull'articolo 114-*duodecies* in tema di tutela dei conti di pagamento, al fine di chiarire (introdotto comma 1-*bis*) che gli istituti di pagamento che prestano i servizi elencati dalla direttiva devono tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti, ivi compresi quelli registrati in conti di pagamento e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento.

Il **comma 11** modifica i commi 4 e 5 dell'articolo 114-*quaterdecies*, in tema di vigilanza, al fine di aggiornare la dicitura alle definizioni di "Stato di origine", "Stato ospitante" e "succursale". In particolare si consente all'Autorità di vigilanza di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni di istituti di pagamento **italiani**, chiarendo che la relativa notifica deve essere effettuata dalla Banca d'Italia all'autorità competente dello Stato ospitante (comma 4); si disciplina anche il reciproco potere che hanno le autorità competenti dello Stato di origine per effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di pagamento che operano nel territorio della Repubblica, dopo aver informato la Banca d'Italia (comma 5).

Il **comma 12** apporta modifiche all'articolo 114-*sexiesdecies*, in tema di deroghe agli obblighi di legge; si precisa, rispetto alla formulazione vigente, che la concessione di dette deroghe può essere parziale o totale.

Sono introdotti (**comma 13**) due nuovi articoli: il 114-*septiesdecies* concerne i **prestatori del servizio di informazione sui conti** e il 114-*octiesdecies*, che riguarda l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento presso una banca. Il primo circoscrive l'ambito di applicazione dell'attività dei prestatori del servizio di informazione sui conti. A tali

soggetti si applicano solo le norme sulla trasparenza di cui al Titolo VI del TUB compatibili con la relativa operatività.

Al riguardo il Governo ricorda che le informazioni che il prestatore di servizi è tenuto a fornire all'utente di servizi di pagamento sono indicate espressamente agli articoli 45 e 52 della direttiva, chiarendo che il diretto rinvio alle norme comunitarie in questione è assorbito, in quanto l'articolo 126-*quater*, comma 1, lettera a) del TUB in materia di informazioni relative alle operazioni di pagamento ed ai contratti, richiamato dall'articolo 114-*septiesdecies*, stabilisce a livello legislativo il principio generale dell'obbligo di informazione a carico del PSP, demandando poi alle disposizioni regolamentari di trasparenza le disposizioni di dettaglio. Le informazioni indicate negli articoli 45 e 52 della direttiva sono già indicate nel provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di trasparenza. L'ordinamento interno risulta, pertanto, allineato sul punto alle disposizioni della direttiva, secondo l'impianto normativo utilizzato nel TUB.

L'introdotta articolo 114-*octiesdecies* prevede che le banche non possano impedire agli istituti di pagamento di aprire e mantenere conti di pagamento, salvo che questo sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il **comma 14** modifica l'articolo 126-*bis* del TUB, che reca disposizioni generali sui **servizi di pagamento**; per effetto delle modifiche, anche se le parti possono pattiziamente escludere – del tutto o in parte – l'applicazione di alcune norme di legge, ove l'utilizzatore di servizi di pagamento sia diverso da un consumatore o una micro-impresa, restano ferme le prescrizioni obbligatorie del regolamento IFR.

Il **comma 15** abroga l'articolo 126-*ter* del TUB concernente le spese applicabili, poiché il successivo **comma 19** interviene sull'articolo 127-*bis* introducendo il **divieto di addebitare spese al cliente**, comunque denominate, **inerenti alle informazioni e alle comunicazioni** previste ai sensi di legge, se **relative a servizi di pagamento**, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione utilizzati. Si precisa inoltre che le spese addebitate in relazione a informazioni o comunicazioni esse siano **ragionevoli** (in luogo di adeguate) e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario.

Viene modificato anche l'articolo 126-*quater* (**comma 16**) relativo alle informazioni sulle operazioni di pagamento e sui contratti; in particolare è aggiunto il comma 4-*bis*, ai sensi del quale si demanda alla Banca d'Italia la disciplina dei casi, dei contenuti e delle modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, incluse le operazioni di

pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Il **comma 17** novella la norma relativa alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (di cui all'articolo 126-*sexies* del TUB). E' previsto che, se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore possono essere modificate solo se **sussiste un giustificato motivo**.

Viene poi modificato (sostituendo il comma 1) l'articolo 126-*octies* (**comma 18**) che stabilisce il principio secondo cui i pagamenti sono denominati nella valuta concordata dalle parti. Si chiarisce che, ove prima dell'operazione è offerto al pagatore un servizio di conversione, colui che propone il servizio deve comunicare tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione anche nel caso di pagamenti presso **sportelli automatici** (bancomat).

Il **comma 20** modifica l'articolo 128 in tema di controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, al fine di chiarire che restano comunque ferme le norme introdotte in tema di controlli della Banca d'Italia e delle Autorità di vigilanza di altri paesi sugli IMEL (ai sensi dell'articolo 114-*quinquies.2* come introdotto dallo schema in esame).

Il **comma 21** modifica l'articolo 128-*decies* del TUB, concernente gli **obblighi di trasparenza per agenti e mediatori**, nonché i connessi poteri di controllo. In particolare, come anticipato *supra*, si prevede la designazione di un **punto di contatto centrale** in Italia per le banche, gli istituti di pagamento e gli IMEL comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti in attività finanziaria, nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della Direttiva PSD 2, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Si fanno in ogni caso salve tutte le disposizioni relative al punto di contatto di cui al D.Lgs. n.231/2007, che hanno una finalità diversa, ossia quella della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Con le modifiche **all'articolo 144 del TUB**, relativo alle **sanzioni amministrative**, si **allinea l'impianto sanzionatorio del Testo Unico** a quanto previsto dalla norma di delega (articolo 12 della legge n. 170 del 2016): in particolare, nei confronti degli **istituti di pagamento** e degli **istituti di moneta elettronica** e dei **soggetti** ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli

incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al massimale di **5 milioni di euro** ovvero fino al **10 per cento del fatturato**, quando tale importo è superiore a 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile (articolo 12, comma 1, lettera *I*), della legge n. 170 del 2016).

Articolo 2 *(Modifiche al D.Lgs. n. 11/2010)*

L'**articolo 2** interviene sul **decreto legislativo n. 11 del 2010**, col quale è stata recepita nell'ordinamento la **prima direttiva PSD** (direttiva 2007/64/CE relativa ai **servizi di pagamento nel mercato interno**), al fine di adeguarne il contenuto alla **nuova direttiva PSD2**.

L'**articolo 2, comma 1** dello schema si occupa di aggiornare le **definizioni rilevanti**.

In particolare, la definizione di **servizi di pagamento** è quella contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.1)* del TUB, inserito dallo schema di decreto, che allinea il Testo Unico Bancario all'allegato I della Direttiva.

Sono poi introdotte alcune definizioni volte a garantire coerenza con il testo della direttiva e, in particolare, le seguenti:

- **servizio di disposizione di ordine di pagamento:** un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
- **servizio di informazione sui conti:** un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;
- **operazione di pagamento a distanza:** un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;
- **convenzionamento di operazioni di pagamento:** un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che dà luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario;
- **emissione di strumenti di pagamento:** un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento di quest'ultimo;
- **prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:** un prestatore di servizi di pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per un pagatore;
- **bonifico:** l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo;

- **autenticazione forte** del cliente: un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
- **credenziali di sicurezza personalizzate**: funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;
- **dati sensibili relativi ai pagamenti**: dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;
- **contenuto digitale**: i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici.

Il **comma 2** - che modifica l'articolo 2 del D.Lgs. n. 11 del 2010 - precisa anzitutto il relativo **ambito di applicazione**, che riguarda tutti i **servizi di pagamento prestati nel solo territorio della Repubblica**, anche se in **valute diverse dall'euro**.

Al riguardo il Governo precisa che il riferimento al territorio della Repubblica discende dalla trasposizione nell'ordinamento nazionale dell'articolo 2, paragrafo 1 della Direttiva, che nell'ambito italiano prevede la sostituzione del termine Unione con quello del territorio della Repubblica.

In particolare, si precisa che l'operazione di pagamento va tenuta distinta dal concetto di prestazione di servizi di pagamento in quanto rappresenta l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; mentre la prestazione attiene al momento in cui si instaura il rapporto contrattuale tra utente e PSP il rapporto contrattuale.

Viene inoltre modificato l'ambito di esclusione delle norme sui servizi di pagamento: in particolare, le norme in esame non si applicano anche quando l'operazione di pagamento è effettuata mediante un agente commerciale autorizzato, nel caso in cui l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti, con finalità di maggior tutela del consumatore.

Si precisa inoltre che il decreto legislativo non si applica alle **operazioni di cd. cash back**, ossia quando il beneficiario consegna contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni e servizi, a seguito di una richiesta esplicita del pagatore stesso immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Al riguardo il Governo riferisce che verrà valutata l'opportunità di fissare dei

limiti al "*cash back*" con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia. I

Con le modifiche alle lettere *m*) ed *n*) del comma 2 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 11 del 2010 si intende recepire quanto disposto dalle lettere *k*) ed *l*) dell'articolo 3 della Direttiva. In particolare, si precisa meglio l'esclusione dal decreto dei pagamenti che riguardano i **servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi all'interno di una rete limitata** di prestatori di servizi, o basati su strumenti che possono essere utilizzati **unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni e servizi**, ovvero basati su strumenti validi solamente in un unico Stato membro, regolati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali.

In particolare, resta escluso **l'acquisto di beni e servizi digitali** ma, nell'ambito della medesima fattispecie di esclusione, sono introdotte le seguenti ipotesi:

- operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un'attività di **beneficenza**, ovvero alle donazioni raccolte a favore di organizzazioni caritatevoli registrate di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che reca la riforma del terzo settore. Fino quando non entrerà in vigore il Registro unico nazionale del terzo settore (di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo), l'esclusione si applica in via transitoria alle ONLUS, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- operazioni per l'acquisto di **biglietti elettronici**, relativi esclusivamente alla prestazione di servizi, a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi i 50 euro e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi, per un singolo abbonato, i 300 euro mensili, o qualora l'abbonato pre-alimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi 300 euro mensili. Con il riferimento al 'biglietto elettronico' si intende un biglietto il cui ciclo di vita (emissione, pagamento, validazione) avviene interamente in modalità digitale.

L'introdotta comma 4-*bis* affida alla Banca d'Italia il compito di definire modalità e termini per l'invio delle informazioni che tali prestatori di servizi sono tenuti a notificare: il successivo comma 4-*ter* dispone che la Banca d'Italia comunichi all'ABE – Autorità Bancaria Europea i servizi ad essa notificati, sulla base del precedente comma 4-*bis*.

In relazione agli obblighi di trasparenza in capo ai gestori di ATM indipendenti (lettera q), si veda *infra* l'introdotta articolo 32-*quater*.

L'**ambito di applicazione** della Direttiva, e di conseguenza delle norme di recepimento viene **esteso**, laddove tecnicamente possibile, alle operazioni di **pagamento in tutte le valute** nonché alle **cc.dd. one-leg transactions** (ossia quando soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione).

A tale scopo è modificato il comma 3 dell'articolo 2, per specificare che le relative norme del TUB e del decreto legislativo n. 11 del 2010 si applicano ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione a condizione che entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'operazione di pagamento siano insediati nell'Unione ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto sia insediato nell'Unione.

Con l'introduzione del comma 3-*bis* si chiarisce l'applicazione delle norme anche alle operazioni in valuta differente da quella di uno Stato membro; con il comma 3-*ter* sono dettate le disposizioni applicabili ai servizi di pagamento in tutte le valute, laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.

Il comma 3 dell'articolo 2 dello schema in commento modifica l'articolo 3 del D.Lgs. n. 11 del 2010. In particolare, in linea con la direttiva, viene resa generale la regola per cui il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal proprio prestatore di servizi di pagamento (modifiche al comma 2).

Viene abrogato il comma 3, in linea con il generale divieto di *surcharge*, ossia col divieto generalizzato per il beneficiario di imporre **spese aggiuntive**, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento.

Il Governo rileva che è stato fatto un utilizzo distorto della 'scontistica', in quanto essa ha reso questa pratica uno strumento per eludere il divieto di applicazione del *surcharge* (cd. *surcharge* al contrario).

Al comma 4 - in linea con la legge delega - per favorire la concorrenza, promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti e garantire all'utente una reale possibilità di scelta è stata esercitata l'opzione nazionale che introduce il generale divieto di *surcharge*,

In linea con quanto previsto dalla legge delega sono inseriti due commi nuovi:

- il comma 4-*bis* che individua l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) quale autorità competente a verificare l'osservanza del divieto di *surcharge* e ad applicare le relative sanzioni;

- il comma 4- *ter* che dispone la collaborazione tra AGCM e Banca d'Italia mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

Con le modifiche all'articolo 4 (**comma 4 dell'articolo 2 in esame**) viene chiarito il presupposto per la disapplicazione degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 11 del 2010 alla moneta elettronica. Si tratta delle norme relative alla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate e alla responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento: dette norme non si applicano in presenza di **modalità di funzionamento del circuito che non consentono al prestatore di congelare il conto o di bloccare lo strumento**.

Il **comma 5 dell'articolo 2 in esame** modifica l'articolo 5 del D.Lgs. n. 11 del 2010, per precisare che il consenso del pagatore a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario; si introduce anche il riferimento alla prestazione del consenso tramite il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Il **comma 6** dell'articolo 2 introduce tre nuovi articoli nel D.Lgs. n. 11 del 2010, ovvero:

- l'articolo 5-*bis* relativo alla conferma della disponibilità di fondi. In sintesi, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve confermare senza indugio se sul conto del pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto, a specifiche condizioni di legge e in presenza di alcuni presupposti. Sono chiarite anche le modalità di prestazione di tale conferma;
- l'articolo 5-*ter*, che disciplina i servizi di disposizione di ordini di pagamento. Tale servizi – come già visto in premessa - consistono (ai sensi dell'articolo 4 della direttiva) nel disporre l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento (es. PayPal). Con i servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore può assicurare al beneficiario che il pagamento è stato disposto, così da incentivare il beneficiario a consegnare i beni o a prestare il servizio senza indebiti ritardi;
- l'articolo 5-*quater*, che riguarda le norme per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti. Come anticipato in premessa, il servizio di informazione sui conti è un servizio online che fornisce informazioni

consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

Il **comma 7** apporta modifiche all'articolo 6 del D.Lgs. n. 11 del 2010, relativo ai limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento. Con le modifiche apportate si consente di porre limiti di spesa **anche al di fuori dell'esigenza di limitare le perdite** in caso di frode o utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, come previsto invece dalla sua formulazione vigente. Inoltre si prevede, con riferimento all'informativa resa al pagatore sul **blocco dello strumento di pagamento**, che tali informazioni **possano non essere rese** ove ricorrano obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ovvero altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni antiriciclaggio.

Il **comma 8** introduce nel D.Lgs. n. 11 del 2010 :

- un nuovo articolo 6-bis, ai sensi del quale il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni. Il prestatore di servizi di radicamento del conto comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto, indicandone le motivazioni;
- un nuovo articolo 6-ter, che riguarda le notifiche dei dati relativi alle frodi. Si stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento trasmettano alla Banca d'Italia i dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento; è previsto che la Banca d'Italia definisca modalità e termini per l'invio dei predetti dati da parte dei PSP e che li trasmetta in forma aggregata alle autorità europee.

Il **comma 9** modifica l'articolo 7 del D.Lgs. n. 11 del 2010, con riferimento agli obblighi degli utenti di servizi di pagamento. Viene in particolare introdotto il criterio della ragionevolezza, come parametro per i termini d'uso degli strumenti e delle credenziali di sicurezza in uso agli utilizzatori, sia come parametro per l'adozione di misure idonee, da parte degli stessi utilizzatori, alla protezione di dette credenziali.

Il **comma 10** modifica l'articolo 8, relativo agli obblighi del prestatore di servizi di pagamento: tra l'altro, viene richiesto al PSP di assicurare la segretezza delle credenziali di sicurezza personalizzate riconosciute all'utente e di fornire allo stesso la possibilità di procedere alla comunicazione di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non

autorizzato dello strumento di pagamento a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento medesimo.

Il **comma 11** modifica l'articolo 9 del D.Lgs. n. 11 del 2010 anzitutto con riferimento alla rubrica, in cui è inserito il riferimento a notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite (in luogo delle comunicazioni di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto). La norma vigente consente all'utente di ottenere la rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite: questi deve darne comunicazione al PSP non oltre 13 mesi dall'addebito dell'operazione. La norma si applica sia alle operazioni eseguite direttamente dal pagatore (es. bonifici) sia a quelle eseguite su iniziativa del beneficiario o per suo tramite (es. addebiti diretti).

Viene inserito un nuovo comma nella disposizione in esame, ai sensi del quale l'utente ha il **diritto di ottenere la rettifica** dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, anche se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Con il **comma 12** viene novellata la norma relativa alla contestazione dell'autorizzazione di un'operazione di pagamento (articolo 10 del D.Lgs. n. 11 del 2010), che pone l'onere della prova in capo al PSP. Viene introdotto un nuovo comma *1-bis* ai sensi del quale, se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento, è in capo a questi l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di pagamento prestato.

Inoltre, con una modifica al comma 2, il PSP, compreso se del caso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, deve fornire gli elementi di prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente, in quanto l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal PSP non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo.

Il **comma 13** introduce l'articolo *10-bis* nel D.Lgs. n. 11 del 2010, relativo **all'autenticazione e alle misure di sicurezza**. Esso specifica che i PSP sono tenuti ad applicare l'autenticazione "forte" del cliente (cfr. *supra*) quando l'utente:

- a) accede al suo conto di pagamento *on-line*;
- b) dispone un'operazione di pagamento elettronico;

c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.

Si dispone poi (comma 3) che le misure di sicurezza attuate dai PSP siano adeguate a tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate; l'autenticazione "forte" è applicata anche per i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti. Infine, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto non possono impedire ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dagli stessi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente.

Con il **comma 14** viene modificato l'articolo 11, che disciplina la responsabilità del PSP per operazioni non autorizzate dall'utente.

Per effetto delle modifiche apportate, in questi casi, il PSP deve rimborsare al pagatore l'importo dell'operazione **immediatamente** e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Il rimborso avviene solo dopo l'effettivo addebito del conto.

Si prevede la possibilità per il PSP di **sospendere il rimborso** in caso di motivato **sospetto di frode**, ma è necessaria una comunicazione immediata alla Banca d'Italia (non più all'utente, come era previsto nella versione originaria del D.Lgs. n. 11 del 2010).

Viene inoltre aggiunto un nuovo comma *2-bis*, che disciplina l'ipotesi in cui l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. In tale ipotesi il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve rimborsare al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, potendosi rivalere poi nei confronti del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, che è tenuto a restituire immediatamente (e senza che sia necessaria la costituzione in mora) il PSP di radicamento del conto.

In caso di controversie tra i diversi prestatori circa la responsabilità per l'operazione non autorizzata, spetta al prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento l'onere di provare che, nella fase del processo di pagamento ascrivibile alla sua responsabilità (che afferisce di regola alla fase di perfezionamento e trasmissione dell'ordine di pagamento), l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

Il **comma 15** interviene sull'articolo 12 del D.Lgs. n. 11 del 2010, concernente la responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento, al fine di introdurre un regime più favorevole. Ai sensi del novellato comma 3, il pagatore può essere obbligato a sopportare, a concorrenza massima di 50 euro, in luogo dei vigenti 150 euro, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o – con una novella rispetto alla formulazione precedente - **dall'appropriazione indebita** di uno strumento di pagamento.

La norma non si applica nel caso in cui l'utente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ai suoi obblighi con dolo o colpa grave. Inoltre, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il PSP non esige un'autenticazione forte del cliente. Se il beneficiario o il PSP del beneficiario non prevedono l'autenticazione forte del cliente, costoro sono tenuti a rimborsare il danno finanziario causato al PSP del pagatore. Inoltre il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le relative attività.

Viene abrogato il comma 5 dello stesso articolo 12, che rimette alla Banca d'Italia la possibilità di limitare la responsabilità dei PSP che offrono servizi particolarmente sicuri, nonché di pubblicare l'elenco dei prodotti rispondenti a tali condizioni di sicurezza: esso, come riferisce il Governo, si intende superato dall'obbligo di autenticazione forte del cliente introdotto dalla Direttiva.

Il **comma 16** introduce l'articolo 12-*bis*, in tema di operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo. In sintesi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato. Nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca i fondi bloccati.

Il **comma 17** modifica l'articolo 13 del D.Lgs. n. 11 del 2010, che disciplina i rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite; si precisa che, nel caso di **addebiti diretti**, il **diritto al rimborso è garantito** a prescindere dalla sussistenza delle condizioni poste normalmente dalla legge; con la modifica all'articolo 14 (**comma 18**) si

pone un'analoga eccezione, con riferimento al divieto di esercitare il diritto di rifiuto di rimborso, da parte del PSP, se si tratta di addebiti diretti. Il **comma 19** apporta alcune modifiche di coordinamento all'articolo 15.

Il **comma 20** interviene sull'articolo 16 del D.Lgs. n. 11 del 2010, relativo all'informativa da rendere all'utente in caso di **rifiuto di eseguire** o di **disporre un ordine di pagamento**. Si precisa tra l'altro che tale informativa non viene resa se la sua fornitura è in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o se ricorrono giustificati motivi ostativi, in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Con le modifiche all'articolo 17 del D.Lgs. n. 11 del 2010, in tema di irrevocabilità di un ordine di pagamento, lo schema in esame (**comma 21 dell'articolo 2**) prevede che, se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al beneficiario.

Con le novelle al comma 5 si prevede che, decorsi i termini di legge, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati, in luogo di richiedere – come da formulazione vigente – il mutuo consenso dell'utilizzatore e del solo suo prestatore di servizi di pagamento. Il Governo al riguardo chiarisce che tale norma, nel caso di utilizzo di un prestatore di servizio di disposizione di ordine di pagamento, consente, in caso di revoca, di acquisire anche il consenso di quest'ultimo.

Viene abrogato il comma 7 in tema di rimborsi, poiché considerato “non necessario” (come riferisce la relazione illustrativa): l'eventuale rimborso da parte del beneficiario al pagatore di somme non dovute segue infatti le regole generali in materia di ripetizione dell'indebito.

Il **comma 22** apporta modifiche di coordinamento all'articolo 18 del decreto; il **comma 23**, intervenendo sull'articolo 19, circoscrive con maggiore precisione l'ambito applicativo della disciplina sui servizi di pagamento, come modificata dalla PSD2, in relazione al territorio UE. Il **comma 24** interviene sull'articolo 20 al fine di eliminarvi riferimenti a norme transitorie superate, in tema di tempi di accredito di operazioni di pagamento.

Con il **comma 25** viene modificato un riferimento interno all'articolo 21, che disciplina l'ipotesi di mancanza di un conto di pagamento del

beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento. Si chiarisce che, in tali casi, il PSP mette a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti entro i termini previsti dall'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 11 del 2010, come modificati dal comma 27 dell'articolo 2 in esame: la messa a disposizione dunque avviene, salvo conversione di valuta, non appena il relativo importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.

Il **comma 26** apporta modifiche di coordinamento.

Col **comma 27** si modifica l'articolo 23, il quale prevede che la data valuta applicata al pagatore non possa precedere quella dell'addebito del conto e che la data valuta applicata al beneficiario non può essere successiva a quella dell'accredito sul suo conto. In particolare l'accredito deve avere luogo immediatamente dopo l'accredito dei fondi al PSP del beneficiario.

Viene abrogato il quarto comma, che prevede la non applicabilità delle regole sulla data valuta nei casi di rettifiche conseguenti ad operazioni non autorizzate o inesatte (dove l'errore non è imputabile ai PSP coinvolti nell'esecuzione).

Il **comma 28** interviene sull'articolo 24 del D.Lgs. n. 11 del 2010, che disciplina l'utilizzo **dell'identificativo unico**: l'esecuzione conforme all'identificativo unico esime da responsabilità il PSP, anche qualora l'utente gli abbia fornito informazioni ulteriori sul beneficiario.

Si rammenta che esso è la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento.

Per effetto delle modifiche al comma 2, si dispone che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi il PSP del pagatore, su richiesta scritta di quest'ultimo, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile utile ai fini di un'azione di tutela.

Il **comma 29** modifica l'articolo 25, che pone il **riparto di responsabilità per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento** tra PSP del pagatore e quello del beneficiario. Si rammenta che

il primo risponde dalla fase di ricezione dell'ordine di pagamento a quella di accredito sul conto del PSP del beneficiario, mentre quest'ultimo è responsabile per la tratta finale dell'operazione (ossia dal suo conto al conto del beneficiario).

Tra le altre modifiche, viene in particolare novellato il comma 5 dell'articolo, relativo all'ipotesi di **operazione ad iniziativa del beneficiario**: in tal caso il PSP del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore; egli è tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. Con le modifiche in esame si precisa che, in caso di **trasmissione tardiva**, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. Viene abrogato il comma 3, che riconosce un principio di conservazione dell'operazione già eseguita, facendo tuttavia salvo il diritto del pagatore di ottenere la rettifica della prestazione e di far valere la responsabilità del prestatore per eventuali perdite subite.

Sono introdotti due nuovi commi:

- il comma *5-bis*, ai sensi del quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni in tema di data valuta e disponibilità dei fondi ed è tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta;
- il comma *6-bis*, che esclude l'obbligo di rimborso e di ripristino dello status quo ante, in caso di mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento, ove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostri che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo.

L'articolo *25-bis*, **introdotto dal comma 30**, disciplina la responsabilità per il caso di prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento. In queste ipotesi il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento che ha disposto l'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita è tenuto a rimborsare,

immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, risarcisce immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su sua richiesta, anche delle perdite subite.

In caso di controversie tra i diversi prestatori circa la responsabilità per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione, spetta al prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento l'onere di provare che nella fase del processo di pagamento ascrivibile alla sua responsabilità (che afferisce di regola alla fase di perfezionamento e trasmissione dell'ordine di pagamento) l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti, riguardanti il servizio di pagamento prestato, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

Il **comma 31** e il **comma 33** apportano modifiche di coordinamento.

Il **comma 32** modifica l'articolo 27 del D.Lgs. n. 10 del 2011 in tema di **diritto di regresso** tra prestatori di servizi di pagamento. Si prevede che vi sia **compensazione degli importi dovuti** ove i PSP coinvolti non si siano avvalsi di autenticazione forte del cliente.

Con il **comma 34** è novellato l'articolo 29, avendo riguardo agli **obblighi di privacy** in capo ai PSP e ai gestori di sistemi di pagamento: in luogo di prevedere che il solo trattamento dei dati avvenga in conformità alle norme generali sulla riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che detta normativa si applica anche con riferimento alla fornitura di informazioni a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali.

Lo schema di decreto legislativo aggiunge anche il comma *1-bis*, prevedendo che i PSP possano avere accesso e trattare e conservare i dati personali necessari alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso esplicito dell'utente dei servizi di pagamento.

Il **comma 35** novella l'articolo 30 del D.Lgs. n. 11 del 2010 in tema di accesso ai sistemi di pagamento e, in particolare:

- abroga la lettera c) del comma 3, per circoscrivere il novero dei sistemi di pagamento ai quali è possibile limitare l'accesso. Detta lettera faceva

riferimento ai sistemi cd. 'proprietary' (ad es. i circuiti di carte di pagamento a tre parti), in quanto considerati potenzialmente aperti a una pluralità di PSP;

- inserisce il comma 3-bis al fine di prevedere che, qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un PSP autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri PSP autorizzati o registrati.

Il **comma 36** abroga l'articolo 31 del D.Lgs. n. 11 del 2010, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad emanare disposizioni di attuazione del decreto legislativo di recepimento della prima direttiva PSD, nonché a recepire le ulteriori misure di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, al fine di conformarsi alla direttiva 2366 del 2015, che non prevede più l'adozione da parte della Commissione europea misure di attuazione.

In linea con la legge di delega, **i commi 37-40 apportano modifiche all'apparato sanzionatorio** per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva PSD2, razionalizzando il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal TUB.

Il **comma 37** riformula integralmente l'articolo 32 del D.Lgs. n. 11 del 2010, in tema di **sanzioni**. In sintesi:

- sono introdotte disposizioni che prevedono la sanzionabilità delle persone giuridiche;
- sono tassativamente elencate le norme del decreto la cui violazione può dar luogo a sanzione;
- sono indicati gli importi delle sanzioni, modificati dallo schema di decreto, con rispetto dei principi di efficacia e proporzionalità richiamati dalla Direttiva. Più in dettaglio, per inosservanza di determinate disposizioni del D.Lgs. medesimo e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione della Commissione europea, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni delle disposizioni del

Decreto, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-undecies TUB. È previsto inoltre che le menzionate sanzioni trovino applicazione solo qualora le infrazioni rivestano carattere rilevante secondo i criteri stabiliti con provvedimento generale dalla Banca d'Italia; tali criteri devono tenere conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. Infine, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nello stesso articolo 32, le sanzioni amministrative pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Il **comma 38** inserisce nel D.Lgs. n. 11 del 2010 gli articoli da *32-bis* a *32-quinquies*.

In sintesi:

- l'articolo *32-bis* mantiene la possibilità di sanzionare le persone fisiche, modificandola tuttavia, conformemente alla legge delega, per allinearla al nuovo impianto previsto dal TUB. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti del soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, da sei mesi a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati;
- l'articolo *32-ter* dispone che, nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie, si applichi l'articolo 144-quater del TUB, che stabilisce i criteri che la Banca d'Italia è tenuta ad osservare nella determinazione delle stesse;
- l'articolo *32-quater* designa l'AGCM quale Autorità competente ad esercitare i controlli sui servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici, di cui all'art. 2, comma 2, lettera q) del D.Lgs. n. 11 del 2010, sulla base dei poteri istruttori e sanzionatori di cui al Codice del Consumo;

- l'articolo 32-*quinquies* dispone che, per la procedura di riscossione delle sanzioni, trovi applicazione la disciplina generale del DPR n. 602 del 1973 per la riscossione dei tributi; i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Governo motiva l'abrogazione (**comma 39 dell'articolo 2 in esame**) degli articoli 36, 37 e 38 del D.Lgs. n. 11 del 2010 con le modifiche operate dal D.Lgs. n. 90 del 2017 alla vigente normativa antiriciclaggio, nonché al D.Lgs. n. 135 del 2015 che, come visto in premessa, ha attuato i regolamenti n. 260 del 2012 e n. 924 del 2009.

Il comma 6 dell'articolo 37, ai sensi del quale i servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche sono adeguati alle disposizioni del decreto con le modalità e i tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, viene tuttavia abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il **comma 40** modifica l'articolo 39 del D.Lgs. n. 11 del 2010, consentendo agli utenti ed alle altre parti interessate di presentare **esposti alla Banca d'Italia** in caso di violazione, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, delle norme di cui all'articolo 115 e del capo II-*bis* del titolo VI del TUB, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e in materia di Servizi di pagamento.

Articolo 3

(Ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 11/2010 per l'attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)

L'**articolo 3** dello schema di decreto in esame inserisce, nel [decreto legislativo n. 11 del 2010](#) sui servizi di pagamento, un nuovo Titolo IV-*bis* al fine di dare attuazione al Regolamento (UE) n. 715/2015 che fissa requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta, eseguite all'interno dell'Unione europea.

Il nuovo Titolo consta di nove articoli suddivisi in due capi. Nel Capo I sono fissati i limiti alle commissioni interbancarie su operazioni di pagamento con carta nazionali (articoli 34-*bis* e 34-*ter*) e sono individuate le autorità nazionali competenti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (art. 34-*quater*). Il Capo II (articoli da 34-*quinquies* a 34-*decies*) definisce il sistema sanzionatorio.

L'art. 34-*bis* fissa i **limiti alle commissioni interbancarie** da applicarsi alle operazioni di pagamento nazionali **con carte di debito**, recando una disciplina transitoria opzionale applicabile fino al 9 dicembre 2020 nonché la disciplina a regime successiva a tale data. Ai sensi del comma 5 dell'art. 34-*bis* le suddette disposizioni si applicano anche alle operazioni **nazionali effettuate con carte prepagate**.

Il comma 1 dell'art. 34-*bis*, stabilisce che, **fino al 9 dicembre 2020**, si può applicare una commissione interbancaria media ponderata che non superi lo 0,2% del valore medio annuo dell'ammontare di tutte le operazioni domestiche effettuate con le carte all'interno dello stesso schema di pagamento. In tal modo si rende disponibile ai prestatori di servizi di pagamento italiani l'opzione prevista dall'art. 3, par. 3, del Regolamento. Ai sensi del comma 2 gli schemi di carte di pagamento sono chiamati a definire la struttura della commissione interbancaria media ponderata secondo criteri trasparenti, semplici, confrontabili ed equi, anche tenendo conto delle caratteristiche delle operazioni di pagamento. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, gli schemi comunicano alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi di tale possibilità illustrando, con apposita relazione, i criteri che si intendano adottare. Oltre la suddetta scadenza si potrà comunque esercitare l'opzione informando la Banca d'Italia, con le medesime modalità, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di adozione del sistema della media ponderata.

Si ricorda che l'art. 2, co. 1, lett. v) dello schema di decreto in esame, novellando le disposizioni definitorie del d.lgs. n. 11/2010, prevede che ai fini del Titolo IV-bis in esame trovano applicazione direttamente le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento. Il punto n. 16) di quell'articolo 2 stabilisce che per "**schema di carte di pagamento**" si debba intendere un "insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento basate su carta, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni, che includa specifici organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento dello schema". Riguardo invece alla nozione di "**prestatore di servizi di pagamento**", il d.lgs. n. 11/2010, art. 1, co 1, lett. g), lo identifica con uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.

Per il periodo **successivo al 9 dicembre 2020**, il comma 3, conformandosi al Regolamento, stabilisce il limite della commissione, per ciascuna operazione:

- a) dello 0,2% del valore, oppure
- b) di 0,05 euro.

La commissione di cui alla lett. b) può essere combinata con il limite a percentuale massima non superiore allo 0,2% del valore di ciascuna operazione, a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2% del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento (come previsto dall'art. 3, par. 2, lett. b) del Regolamento).

Il comma 4 stabilisce che le commissioni sulle operazioni **di valore inferiore ai 5 euro** debbano essere comunque inferiori a quelle di valore pari o superiore.

Analogamente, l'art. 34-ter, comma 1, stabilisce che per le operazioni di pagamento nazionali effettuate con **carte di credito**, le commissioni per operazioni **fino a 5 euro** siano inferiori a quelle applicabili a operazioni di importo pari o superiore.

L'art 4 del Regolamento fissa un limite dello 0,3% del valore dell'operazione per le commissioni interbancarie relative ad operazioni con carte di credito, prevedendo comunque la possibilità, da parte degli Stati membri, di stabilire un massimale inferiore.

La Banca d'Italia (art. 34-*bis*, co. 6 e art. 34-*ter*, co. 2) fissa i criteri per **l'invio delle informazioni** necessarie (da parte degli schemi di pagamento) per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui ai citati articoli relativi rispettivamente alle carte di debito e di credito. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.

L'art. 34-*quater*, comma 1, individua nella **Banca d'Italia** l'autorità nazionale incaricata di assicurare il rispetto delle disposizioni qui sopra sunteggiate. Essa adotta le proprie decisioni previo parere dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Secondo il comma 2 l'AGCM è invece direttamente competente:

- per i provvedimenti relativi alle pratiche commerciali scorrette (in particolare provvedimenti volti a inibire o rimuovere gli effetti di tali pratiche sui consumatori);
- per la violazione di talune disposizioni del Codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, Parte III, Titolo III, Capo I, sui diritti dei consumatori nei contratti, derivanti dalla mancata osservanza di quanto previsto dal Regolamento.

Ai sensi del comma 5, alla Banca d'Italia sono attribuiti i poteri sanzionatori, di indagine e di controllo; l'AGCM applica i poteri previsti dall'art. 27 del Codice del consumo (cfr. oltre)

Riguardo ai richiami al Codice del consumo, si tratta delle disposizioni relative alle prime quattro sezioni del citato Capo I, dedicate a:

- informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali (Sezione I);
- informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (Sezione II);
- altri diritti del consumatore (Sezione III) relativi ai contratti di vendita, come l'obbligo di consegna, il divieto di pagamento di ulteriori tariffe connesse all'utilizzo di determinati mezzi di pagamento, il rischio di perdita o danneggiamento del bene in caso di spedizione, l'informazione telefonica e l'obbligo di informazione per pagamenti supplementari;
- disposizioni generali (Sezione IV) relativi alle controversie.

Si segnala qui solamente che riguardo al divieto - posto dall'art. 62 del Codice del consumo - di imporre ai consumatori, da parte dei professionisti, spese per l'uso di determinati strumenti di pagamento, ovvero, nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista, trova applicazione l'art. 3, co. 4, del D.Lgs. n. 11/2010,

oggetto di modifica da parte dell'art. 2, co. 3, dello schema di decreto in esame.

Come sopra accennato, si applica quanto previsto dall'art. 27 del Codice del consumo sui poteri attribuiti all'AGCM. Se l'AGCM è chiamata ad adottare provvedimenti nei confronti di un soggetto su cui la Banca d'Italia esercita poteri di vigilanza o sorveglianza, il provvedimento è adottato previo parere della Banca d'Italia medesima.

In estrema sintesi, il richiamato articolo 27 del codice attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, di **inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette ed eliminarne gli effetti**. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussista particolare urgenza. In merito, il codice del consumo attribuisce specifici **obblighi informativi** in capo al soggetto che esercita tali pratiche commerciali scorrette, con l'eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione delle norme sulle informazioni o sugli obblighi connessi all'avvio dell'istruttoria da parte dell'AGCM. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita **dichiarazione rettificativa**, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

Il comma 3 dell'art. 34-*quater* stabilisce che Banca d'Italia e AGCM collaborino al fine di agevolare le rispettive funzioni e possono adottare disposizioni di rango secondario al fine di garantire l'efficace applicazione del Regolamento. Il comma 4 stabilisce che le due Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Il comma 5, come accennato, attribuisce alla Banca d'Italia i poteri sanzionatori, di indagine e di controllo. Il comma 6 stabilisce che gli schemi di carte di pagamento

individuino un ufficio di rappresentanza, dandone comunicazione alla Banca d'Italia e all'AGCM, al fine di garantire l'efficacia degli adempimenti previsti dal Regolamento.

L'art. 34-*quinquies*, comma 1, stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento, per il **mancato rispetto di norme sulle commissioni** introdotte dai precedenti articoli nella seguente misura: **da 30.000 a 5 milioni di euro**. Se l'importo del fatturato è disponibile e determinabile, l'importo è elevato **fino al 10% del fatturato, se tale importo è superiore a 5 milioni**. La sanzione si applica per l'inosservanza delle disposizioni ex art. 34-*bis*, commi 1, 3, 4, 5 e 6 e art. 34-*ter* (cfr. oltre per la violazione delle disposizioni recate dall'art. 34-*bis*, co. 2).

Ai sensi dell'art. 34-*sexies*, comma 1, la **medesima sanzione** si applica, nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali "essenziali o importanti", per l'inosservanza delle seguenti disposizioni del Regolamento in attuazione:

- art. 8, par. 6: divieto di inserire sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita qualsiasi sistema che possa limitare la scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento - o di entrambi - da parte del pagatore o del beneficiario che utilizzano uno strumento di pagamento multimarchio in *co-branding*. Tale divieto si applica agli schemi di carte di pagamento, ai soggetti emittenti, ai soggetti convenzionatori, ai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni e agli altri prestatori di servizi tecnici. In presenza di un meccanismo che introduca una selezione preferenziale, non si può impedire al pagatore di modificare tale selezione automatica;
- art. 9, par. 1: vi si prevede che il soggetto convenzionatore offra e applichi al suo beneficiario commissioni per i servizi all' esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento con livelli diversi di commissioni interbancarie; i beneficiari possono però chiedere per iscritto di applicare commissioni per i servizi all' esercente non differenziate;
- art. 10, par. 1: divieto (nei confronti degli schemi di carte di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento) di applicare regole che obblighino i beneficiari che accettano uno strumento di pagamento basato su carta emesso da un emittente ad accettare anche altri strumenti di pagamento basati su carta emessi nell'ambito dello stesso schema di carte di pagamento;
- art. 10, par. 5: obbligo da parte degli emittenti di assicurare la possibilità di identificare, inequivocabilmente e per via elettronica, i loro strumenti

di pagamento, anche in modo visibile per carte di nuova emissione (in relazione al marchio e alla categoria di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta aziendale scelti dal pagatore);

- art. 11, par. 1: divieto di clausole che impediscano ai beneficiari di orientare i consumatori verso l'uso di un qualsiasi strumento di pagamento preferito dal beneficiario. Il divieto si applica altresì alle regole che vietano ai beneficiari di riservare agli strumenti di pagamento basati su carta di un dato schema di carte di pagamento un trattamento più o meno favorevole rispetto ad altri;
- art. 11, par. 2: divieto di clausole che impediscono ai beneficiari di informare i pagatori sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i servizi all' esercente.

Le clausole di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 11 non dovranno essere inserite né nei contratti di licenza, né nelle regole del circuito applicate dagli schemi di carte di pagamento, né negli accordi conclusi tra i soggetti convenzionatori di carte e i beneficiari.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 34-*sexies*, il prestatore di servizi di pagamento mandante adotta misure correttive quando rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento violazioni alle seguenti già menzionate disposizioni: art. 8, co. 6; art. 9, co. 1; art. 10, co. 1; art. 11, co. 1 e 2 del Regolamento. In tali casi il prestatore invia la documentazione rilevante all' Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM, l'organismo avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria è previsto dall'art. 128-*undecies* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. n. 385/1993). L'invio della documentazione al citato Organismo è effettuato anche al fine dell'irrogazione delle relative sanzioni e dell'eventuale cancellazione degli elenchi ai sensi dell'art. 128-*duodecies* del Testo unico medesimo.

Ai sensi dell'art. 128-*undecies*, co. 4, del TUB, l'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

Il comma 3 del medesimo art. 34-*sexies* reca la **disciplina sanzionatoria nei confronti degli schemi di carte di pagamento** per l'inosservanza delle disposizioni ex art. 34-*bis*, co. 2. La misura della sanzione ricalca quanto previsto per la violazione delle altre disposizioni dell'art. 34-*bis* (cfr. sopra).

La medesima sanzione viene irrogata agli schemi di carte di pagamento per la violazione delle seguenti norme del Regolamento:

- art. 6: divieto di restrizioni territoriali nell'Unione requisiti e divieto di prevedere obblighi per l'ottenimento della licenza o dell'autorizzazione specifica per paese, al fine di operare a livello transfrontaliero, negli accordi di licenza o nelle regole degli schemi delle carte di pagamento per l'emissione di carte di pagamento o per il convenzionamento delle operazioni di pagamento basate su carta; il divieto opera anche in relazione a regole aventi effetto equivalente;
- art. 7, par. 1, lett. a): stabilisce la separazione (contabile, organizzativa e decisionale) tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni;
- art. 7, par. 1, lett. b): divieto di tariffe per attività dello schema di carte di pagamento o di trattamento delle operazioni in forma aggregata e di sovvenzioni incrociate di tali attività;
- art. 7, par. 1, lett. c): divieto, all'interno dello schema, di discriminazioni tra le controllate o gli azionisti, da un lato, e gli utenti delle carte di pagamento e altre controparti contrattuali, dall'altro; in particolare, gli schemi non condizionano in nessun modo la fornitura di un qualsiasi servizio da essi offerto all'accettazione da parte delle loro controparti contrattuali di un qualsiasi altro servizio da essi offerto;
- art. 7, par. 3: impone agli schemi di carte di pagamento di prevedere la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni di pagamento basate su carta siano distinti e trattati da soggetti incaricati del trattamento diversi;
- art. 7, par. 4: divieto di discriminazioni territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate dagli schemi di carte di pagamento;
- art. 8, par. 1: divieto di inserire regole dello schema di carte di pagamento e clausole dei contratti di licenza, o misure aventi effetto equivalente, che impediscono ad un emittente di riunire in *co-branding* uno o più marchi di strumenti di pagamento o applicazioni di pagamento su di uno strumento di pagamento basato su carta o che creano ostacoli in tal senso;
- art. 8, par. 4: divieto, negli schemi, di obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o obblighi analoghi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio di pagamento in relazione alle operazioni per le quali lo schema non è utilizzato;
- art. 8, par. 6, art. 10, par. 1 e art. 11, par. 1 e 2: *cf.* Supra.

Tutte le sanzioni si applicano quando le infrazioni hanno **carattere rilevante** secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con provvedimento di carattere generale, "tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio" (art. 34-*quinquies*, co. 2 e art. 34-*sexies*, co. 4).

Se il vantaggio economico determinabile ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai massimali sopra ricordati, le sanzioni possono essere elevate fino al **doppio del vantaggio ottenuto** (art. 34-*quinquies*, co. 3 e art. 34-*sexies*, co. 5).

L'art. 34-*septies* reca la disciplina delle sanzioni nei confronti **di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo, nonché del personale dei prestatori di servizi di pagamento**, quando l'inosservanza delle norme richiamate agli articoli 34-*quinquies* e 34-*sexies* derivi dalla violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta abbia inciso in maniera rilevante sull'organizzazione aziendale o sui profili di rischio. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria varia **da 5.000 a 5 milioni di euro** (comma 1). La Banca d'Italia, nel provvedimento sanzionatorio, può applicare la sanzione accessoria dell'interdizione dalle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati. La sanzione accessoria è irrogata in considerazione della gravità e della determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 34-*octies*. La durata dell'interdizione può variare **da sei mesi a tre anni** (comma 2). In analogia con le disposizioni di simile tenore, se il vantaggio economico determinabile ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai massimali sopra ricordati, le sanzioni pecuniarie possono essere elevate fino al **doppio del vantaggio ottenuto** (comma 3).

L'art. 34-*octies*, comma 1, rinvia all'art. 144-*quater* del TUB in relazione ai **criteri per la determinazione della sanzione**. La norma del Testo unico elenca i seguenti criteri applicabili, ove pertinenti:

gravità e durata della violazione;

- a) grado di responsabilità;
- b) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- c) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- d) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- e) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;

- f) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
- g) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Secondo il comma 2 del medesimo art. 34-*octies*, nella determinazione delle sanzioni (pecuniarie o accessorie) è indice di minore gravità la circostanza che la commissione interbancaria sia definita da uno schema di pagamento unilateralmente.

L'art. 34-*novies* stabilisce la **procedura sanzionatoria** prevedendo (commi 1 e 2) che la sanzione sia irrogata dalla Banca d'Italia e che si applichino le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative previste dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Titolo VIII, Capo VI, nei casi di violazioni in relazione a:

- servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia;
- servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale o operativa è ubicata nel territorio italiano.

Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale e operativa è ubicata in altri Stati membri, la Banca d'Italia ne informa l'autorità competente dello Stato (comma 3). Per i termini e le modalità della riscossione al comma 4 si fa rinvio alla disciplina generale di cui al [D.P.R. n. 602/1073](#) ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"); i proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

In virtù dell'art. 34-*decies* gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e altre parti interessate possono presentare **esposti alla Banca d'Italia** in relazione a violazioni della normativa in esame. L'esposto non pregiudica il diritto di adire l'autorità giudiziaria. La Banca d'Italia deve informare i proponenti di quanto prevede l'art. 128-*bis* del TUB circa la possibilità di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Le norme di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento (articoli 14, oggetto di modifica da parte del presente schema di decreto, e 39 del decreto legislativo n. 11/2010) prevedono in via generale che gli utilizzatori dei servizi di pagamento possano presentare esposti alla Banca d'Italia in caso di violazioni, da parte dei PSP, di specifiche disposizioni di legge.

Articolo 4 *(Modifiche al D.Lgs. n. 135/2015)*

L'**articolo 4** del presente schema di decreto novella il [decreto legislativo n. 135 del 2015](#) ("Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità") al fine di adeguarne la disciplina sanzionatoria. Le novelle al d.lgs. n. 135/2015 incidono sui seguenti articoli:

- articolo 3 sulle sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012 relativo a bonifici e addebiti diretti;
- articolo 4 sulle sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo pagamenti transfrontalieri;
- articolo 5 sull'Autorità competente ad irrogare le sanzioni.

È quindi aggiunto l'articolo *5-bis* sui criteri di determinazione delle sanzioni.

Il **comma 1** dell'articolo 4 modifica l'articolo 3 del D.Lgs. n. 135/2015 dedicato alla disciplina sanzionatoria relativa a **bonifici e addebiti diretti in euro** (sanzioni ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 260/2012](#)).

L'articolo 3, al co 1, del D.Lgs. n. 135/2015 pone, **nel testo vigente**, le **sanzioni** per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 3, dall'articolo 5 (paragrafi 1, 2, 3, 6, 7, 8) e dall'articolo 6 (paragrafi 1, 2, 3) nonché dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 260/2012. In particolare, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, per le violazioni delle citate norme, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro**, salvo che il fatto non costituisca reato.

Con la **modifica proposta**:

- **viene introdotta la diversa misura della sanzione** dal minimo di 30.000 euro fino alla misura massima di 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile (in analogia con altre disposizioni dello schema);
- viene modificato il riferimento a talune norme del Regolamento, **espungendo il riferimento all'articolo 6, par. 1, 2 e 3.**

Inoltre si traspone al comma 1 dell'articolo 3 quanto attualmente previsto al comma 2 del medesimo articolo: l'applicabilità della sanzione nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento al dettaglio, per la violazione dell'articolo 4, par. 2 e 3 del Regolamento (ma viene soppresso il riferimento ai "partecipanti a un sistema di pagamento" in assenza di un gestore). Anche in questo caso, la **misura della sanzione è modificata** nei termini sopra ricordati.

Le sanzioni si applicano, **nel testo vigente**, alle seguenti fattispecie previste dal Regolamento n. 260 del 2012:

- violazioni dell'articolo 3 in materia di raggiungibilità. In particolare, il PSP di un pagatore o di un debitore deve essere raggiungibile rispettivamente per un bonifico nazionale e per un addebito diretto nazionale conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione Europea. Tale obbligo comporta la responsabilità del prestatore di aderire ad un sistema transfrontaliero;
- violazioni dell'articolo 5, in particolare: paragrafo 1, violazione delle norme che pongono i requisiti che i PSP devono rispettare per effettuare operazioni di bonifico e di addebito diretto; paragrafo 2: violazione degli obblighi di carattere informativo per i PSP che effettuano bonifici; paragrafo 3: violazione degli obblighi di carattere informativo per i PSP che effettuano addebiti diretti; paragrafo 6: violazione degli obblighi di verifica del PSP di ciascun pagatore, nel caso di operazioni di addebito diretto secondo l'importo e la periodicità concordati nel mandato; paragrafo 7: violazione della disposizione ai sensi della quale, dopo il 1° agosto 2014, per le operazioni di pagamento nazionali e dopo il 1° febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, i PSP non possono richiedere agli utenti di indicare il BIC (codice d'identificazione bancaria) del PSP di un pagatore o del PSP di un beneficiario; paragrafo 8, violazione delle norme che prevedono che il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario non addebitino commissioni supplementari o altri oneri sul processo di lettura che genera automaticamente un mandato per le operazioni di pagamento, disposte direttamente o indirettamente con una carta di pagamento presso il punto di vendita, o che determinano un addebito diretto;
- violazioni dell'articolo 6, ossia dei termini per la migrazione agli standard SEPA per gli addebiti diretti e per i bonifici diretti;
- violazioni dell'articolo 8, in tema di commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto. In particolare, le norme prevedono l'abolizione della MIF, ossia della commissione interbancaria multilaterale oggetto di un accordo tra più di due PSP. In precedenza, la banca del creditore retrocedeva una parte delle commissioni alla banca del debitore sulla base di un accordo tra banche; a seguito dell'entrata in

vigore dell'articolo 8 in commento si applica la tariffa share, per cui ognuno paga la sua commissione e sono vietati i predetti meccanismi.

Inoltre, come sopra accennato, il **comma 2 dell'articolo 3 vigente** pone le **sanzioni** per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, par. 2 e 3, del regolamento, nella specie prevedendo che nei confronti del gestore di un sistema di pagamento al dettaglio si applichi, in tali casi, una **sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro**.

Si tratta delle **violazioni dell'articolo 4 sull'interoperabilità** e, in particolare: **paragrafo 2**, ai sensi del quale il gestore o, in sua assenza, i partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio all'interno dell'UE garantiscano l'interoperabilità tecnica del loro sistema di pagamento con altri sistemi di pagamento al dettaglio nell'ambito dell'Unione Europea mediante l'uso di *standard* sviluppati da organismi internazionali o europei e non adottino regole commerciali che limitino l'interoperabilità; **paragrafo 3**, ai sensi del quale il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti **non deve essere ostacolato da impedimenti tecnici**.

La novella dello schema **non ripropone il comma 3** dell'articolo 3 del testo vigente.

Tale comma prevede che, in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai susposti commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, possa essere disposta la **sospensione dell'attività** di prestazione di servizi di pagamento **per un periodo da uno a sei mesi**, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del Testo Unico Bancario, il quale attribuisce alla Banca d'Italia l'attività di sorveglianza sul sistema dei pagamenti.

In particolare, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 146, la Banca d'Italia può:

- richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata;
- **emanare disposizioni** di carattere generale aventi a oggetto il **contenimento dei rischi** che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei pagamenti; l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete; il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti; gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;
- disporre ispezioni; chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme;
- adottare provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività.

Il testo modificato **mantiene sostanzialmente fermo** (al comma 3 del nuovo articolo) **quanto previsto dal comma 4 a legislazione vigente**.

Il **comma 4 dell'articolo 3 vigente** sancisce che alla violazione di cui all'[articolo 9 del regolamento n. 260 del 2012](#) si applichino alcune norme del codice del consumo (in particolare l'[articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005](#)). In merito si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato regolamento UE, il pagatore che effettua un bonifico a un beneficiario titolare di un conto di pagamento interno all'Unione Europea non specifica in quale Stato membro è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente alle norme del regolamento stesso. Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all'Unione non deve specificare lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile.

Si veda oltre per **ulteriori modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. n. 135/2015**.

Il **comma 2 dell'articolo 4** dello schema modifica **l'articolo 4** del D.Lgs. n. 135 del 2015:

- viene introdotta la diversa misura della sanzione dal minimo di 30.000 euro fino alla misura massima 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile (in analogia con altre disposizioni dello schema);
- sono soppressi i commi 2, 3 e 4.

L'articolo 4 vigente pone le **sanzioni** applicabili alle violazioni del regolamento n. 924/2009. In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 dello schema pone le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi a carico dei PSP di cui all'articolo 3 del regolamento n. 924/2009 nella misura minima di 50.000 euro e nella misura massima di 150.000 euro (come sopra ricordato la misura viene modificata dallo schema di decreto). Si ricorda che l'articolo 3 citato concerne le commissioni per i pagamenti transfrontalieri e quelli nazionali corrispondenti. La norma prevede in particolare che le commissioni applicate da un prestatore a un utente per pagamenti transfrontalieri siano uguali a quelle applicate per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta. Per valutare il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il PSP deve preventivamente individuare il pagamento nazionale corrispondente.

Il comma 2 dell'articolo 4 pone le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 924/2009; tale sanzione va da un minimo di 10.000 a un massimo di 100.000 euro. Si ricorda che il

richiamato articolo 4, paragrafo 1 obbliga il prestatore a comunicare, se applicabile, all'utilizzatore di servizi di pagamento il codice IBAN dell'utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento. Inoltre, se necessario, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell'utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti. Il prestatore di servizi di pagamento fornisce tali informazioni senza alcun addebito.

Il paragrafo 3 dell'articolo 4 consente al prestatore di servizi di pagamento di applicare commissioni supplementari, se l'utilizzatore di servizi di pagamento chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire il pagamento transfrontaliero senza comunicare l'IBAN e, conformemente al regolamento n. 260/2012 il relativo BIC del conto di pagamento nell'altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l'utilizzatore dell'importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l'utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo. Si ricorda che ai sensi dell'[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 262/2012](#), dal 1° febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, i PSP non richiedono agli USP di indicare il BIC del PSP di un pagatore o del PSP di un beneficiario. Sembrerebbe quindi che la norma in commento trovi applicazione solo nel perdurare della norma transitoria.

Il comma 3 dell'articolo 4 pone le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento n. 924/2009; in tali casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro. Il richiamato articolo 7 del regolamento 924/2009 riguarda le ipotesi di applicazione di una commissione interbancaria multilaterale; se si applica tale costo o un'altra remunerazione concordata tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, per un'operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2009, la commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° febbraio 2017. Se una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata è ridotta o soppressa prima del 1° febbraio 2017, tale riduzione o soppressione si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima di tale data. Ove esista un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore per un'operazione nazionale di addebito diretto, le suddette norme sulle commissioni non si applicano se tale operazione nazionale di addebito diretto è stata eseguita prima del 1° febbraio 2017.

L'articolo 4, comma 4 prevede che nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai già illustrati commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi del richiamato articolo 146, comma 2 del TUB.

In analogia con quanto previsto da precedenti disposizioni dello schema in tema di sanzioni (cfr. il nuovo articolo 34-*sexies*, co. 2), si stabilisce che

il **prestatore di servizi di pagamento mandante adotta misure correttive quando rilevi delle violazioni nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento**. In tali casi il prestatore invia la documentazione rilevante all' Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). L'invio della documentazione al citato Organismo è effettuato anche al fine dell'irrogazione delle relative sanzioni e dell'eventuale cancellazione degli elenchi ai sensi dell'articolo 128-*duodecies* del Testo unico medesimo (nuovi articolo 3, co. 2 e articolo 4, co. 2, del D.Lgs. n. 135/2015 secondo la novella introdotta dallo schema di decreto).

Infine (nuovo articolo 3, co. 4 e articolo 4, co. 2, del d.lgs. n. 135/2015 secondo la novella introdotta dallo schema di decreto) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è **superiore ai massimali indicati** nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Il **comma 3 dell'articolo 4** dello schema di decreto **modifica l'articolo 5** dedicato all'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni. Come nel testo vigente la norma individua l'**Autorità competente** per l'irrogazione delle sanzioni nella **Banca d'Italia**, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative; a tali sanzioni si applica la procedura contenuta nell'articolo 145 del Testo Unico Bancario, che regola l'adozione del provvedimento motivato di irrogazione delle sanzioni, la pubblicazione del provvedimento e le modalità di opposizione, nonché le procedure di riscossione delle sanzioni. Resta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni del già commentato articolo 3, comma 4, dello schema in esame e connesse alla scorrettezza della pratica commerciale.

Il **nuovo articolo 5-bis**, comma 1, introdotto dallo schema, rinvia all'articolo 144-*quater* del D.Lgs. n. 385/1993 per quanto concerne i **criteri per la determinazione delle sanzioni**. Tali criteri sono enunciati nel testo vigente all'articolo 5, comma 2, che risulta implicitamente soppresso. Infine, l'articolo 5-*bis*, comma 2, stabilisce che i proventi delle sanzioni affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Per le modalità di riscossione si fa rinvio alla disciplina di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 602/1973 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito").

Articolo 5 *(Disposizioni transitorie e finali)*

L'**articolo 5, comma 1**, fissa l'entrata in vigore del provvedimento in esame al **13 gennaio 2018**.

Il **comma 2** stabilisce che:

- le modifiche apportate dal presente provvedimento all'articolo 144 del D.Lgs. n. 385 del 1993
- l'art. 2, commi 36 e 37, del presente schema
- l'art 4 dello schema
- il Capo II del Titolo IV-*bis* del D.Lgs. n. 11 del 2010 n. 11 (cfr. scheda su art. 3, co. 1)

si applicano alle **violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, fatto salvo quanto previsto dal comma 6**. Tale **comma 6** stabilisce che le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 11 del 2010 (cfr. scheda relativa all'art. 2):

- art. 5-*bis*, commi 1, 2 e 3
- 5-*ter*
- 5-*quater*
- 10-*bis*

si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Tale articolo 98 pone in capo all'ABE la predisposizione delle norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione.

A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 36, lettera a), del presente decreto per l'inosservanza degli articoli 5-*bis*, commi 1, 2 e 3, 5-*ter*, 5-*quater* e 10-*bis* del D.Lgs. n. 11/2010.

Il 23 febbraio 2017 l'EBA ha pubblicato la [bozza definitiva](#) delle norme tecniche da sottoporre al vaglio della Commissione europea ai sensi dell'art. 98, par. 4, della direttiva PSD2, in vista dell'adozione delle stesse.

Ai sensi del **comma 3** gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare l'attività fino al 13 luglio 2018. Essi trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-*quinquies* e 114-*novies* TUB alla Banca d'Italia entro il 13 maggio 2018.

I requisiti richiesti agli istituti di moneta elettronica dall'art. 114-*quinquies* sono i seguenti:

- a) gli istituti assumano la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
- d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione alle partecipazioni nelle banche (disciplinata dall'articolo 19 TUB);
- e-bis*) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo le norme applicabili;
- f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

I requisiti richiesti agli istituti di pagamento dall'art. 114-*novies* sono i seguenti:

- a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
- d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione alle partecipazioni nelle banche (disciplinata dall'articolo 19 TUB);
- e-bis*) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto dalla normativa applicabile;
- f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Il **comma 4** prevede che gli istituti di moneta elettronica di cui agli articoli 114-*quinquies*.4 e 114-*sexiesdecies* autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare l'attività fino al 13 gennaio 2019 e trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-*quinquies* e 114-*novies* (cfr. *supra*) alla Banca d'Italia entro il 13 novembre 2018.

Gli istituti di moneta elettronica di cui all'art 14-quinquies.4 del TUB rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) le attività complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d'Italia in base al piano aziendale dell'istituto di moneta elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro;
- b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di moneta elettronica non hanno subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

L'**art. 114-sexies del TUB** riserva la prestazione di servizi di pagamento ai seguenti soggetti: banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Possono inoltre prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

Il **comma 5** prevede che gli istituti di pagamento che prestano il servizio di esecuzione di operazioni di pagamento mediante un **dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico** (operazioni previste dall'art. 1, co. 1, lett. b), n. 7 del d.lgs. n. 11 del 2010), alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono eseguire operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento (servizio previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies1, n. 3, TUB) senza necessità di ottenere una nuova autorizzazione se, entro il 13 gennaio 2020, trasmettono alla Banca d'Italia la documentazione attestante il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al calcolo dei fondi propri.

Articolo 6 *(Abrogazioni e modifiche ad altre disposizioni)*

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 6** dello schema di decreto in esame prevedono, rispettivamente, l'abrogazione:

- del Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento (c.d. *merchant fees*) di cui al D.M. 14 febbraio 2014, n. 51;
- dei commi *4-bis* e *4-ter*, art. 15, del D.L. n. 179 del 2012, come convertito.

Tali commi sono stati inseriti nel testo del decreto-legge n. 179 citato dall'[art. 1, comma 900, lett. b\), della legge di stabilità 2016](#).

Il **comma 4-bis** dell'articolo 15 prevede che, al fine di diffondere l'uso dei pagamenti mediante carte di debito (c.d. *bancomat*) o di credito, in particolare per i pagamenti di importo contenuto (inferiore a 5 euro), entro il 1° febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del **regolamento (UE) n. 751/2015** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso. Il **comma 4-ter** dell'articolo 15 prevede che i prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma *4-bis*, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti.

L'art. 6, **comma 3**, dello schema aggiunge alla [legge n. 386 del 1990](#) ("Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari") l'articolo *10-ter* relativo al preavviso della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento. Il nuovo articolo stabilisce che gli emittenti devono obbligatoriamente comunicare ai titolari delle carte di pagamento, prima della revoca, la data della revoca stessa e la conseguente iscrizione nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari

(previsto dall'art. 10-*bis*), nonché informare il titolare della possibilità di evitare l'iscrizione provvedendo al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente entro la data di revoca riportata nella comunicazione. Se il pagamento delle ragioni di debito viene effettuato successivamente all'iscrizione, tale circostanza sarà annotata dall'emittente nell'archivio. L'obbligo di annotazione sarà operativo a partire dall'adeguamento della struttura tecnica dell'archivio, così come comunicato dalla Banca d'Italia. Le comunicazioni sono effettuate all'indirizzo del titolare della carta, da questi indicato, secondo quanto concordato e con mezzi tali da rendere certe le date di spedizione o di ricevimento. La spedizione può essere autonoma o effettuata insieme all'invio di altre comunicazioni.

Articolo 7
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 7** reca la clausola di invarianza finanziaria.